

LA RICERCA DELLE INFORMAZIONI SULLE PROPRIE ORIGINI: RIFLESSIONI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL PROGETTO SER.I.O.

LA RICERCA DELLE INFORMAZIONI SULLE PROPRIE ORIGINI: RIFLESSIONI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL PROGETTO SER.I.O.



Centro Regionale
di documentazione
per l'infanzia e l'adolescenza

seri.O.
SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI SULLE ORIGINI

REGIONE
TOSCANA



Assessorato al Diritto alla salute, al welfare e all'integrazione socio-sanitaria
Stefania Saccardi

Settore Innovazione sociale
Alessandro Salvi



Presidente
Maria Grazia Giuffrida
Direttore Generale
Giovanni Palumbo

Area Infanzia e Adolescenza
Aldo Fortunati
Servizio Formazione
Maurizio Parente

**LA RICERCA DELLE INFORMAZIONI SULLE PROPRIE ORIGINI:
RIFLESSIONI E PROSPETTIVE DI SVILUPPO DEL PROGETTO SER.I.O.**

Hanno contribuito
Irene Bellucci, Lucia Bianchi, Carla Mura, Lucia Ricciardi, Antonietta Varricchio,
le referenti dei Centri Adozione di Area Vasta di Firenze, Pisa, Prato e Siena

Segreteria di redazione
Paola Senesi

Progettazione grafica e impaginazione
Rocco Ricciardi

2020, Istituto degli Innocenti, Firenze

La presente pubblicazione è stata realizzata dall'Istituto degli Innocenti di Firenze nell'ambito dell'accordo di collaborazione in essere con la Regione Toscana finalizzato alla sperimentazione del progetto di interesse regionale "SER.I.O. - Servizio di rilievo regionale per la ricerca di informazioni sulle origini", di cui alla delibera GR n. 1049/2018.

Sommario

Introduzione	4
IL SERVIZIO SER.I.O.: MONITORAGGIO ANNO 2018	7
Il Servizio SER.I.O. Lo sportello presso l'Istituto degli Innocenti I Centri Adozione Area Vasta	
NUOVI SCENARI A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 278/2013: L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLE ORIGINI	31
La sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013 e i successivi interventi giurisprudenziali I disegni di legge che, dal 2013 in poi, hanno affrontato il tema della ricerca delle origini Tabella sinottica con i tre principali disegni di legge in tema di ricerca delle origini	
L'ESPERIENZA DELLO SPORTELLO SER.I.O.: ASPETTI SIGNIFICATIVI SUL TEMA DELL'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SULLE ORIGINI	7
L'importanza della ricerca delle origini: riflessioni e criticità rilevate dallo sportello SER.I.O. Abbandonati mai adottati: una presenza invisibile per la legge La madre biologica: riflessioni sull'interpello e sulla revoca della dichiarazione di anonimato	

Introduzione

Il rapporto ha l'obiettivo di dare continuità alla prima pubblicazione licenziata nel 2018, in special modo per quanto riguarda il monitoraggio dei dati dell'attività svolta dal Servizio SER.I.O., costituito dallo Sportello informativo presso l'Istituto degli Innocenti e dai Centri Adozione di Area Vasta che rappresentano un punto di riferimento e di coordinamento per i servizi territoriali. All'interno della Regione essi offrono servizi qualificati in tema di adozione; a loro spetta il compito delicatissimo di informare e preparare le coppie adottive, di svolgere indagini, e valutare l'idoneità di chi si rende disponibile all'adozione. Inoltre, si occupano di ricercare informazioni sulle origini da parte dell'adottato e prendono parte al percorso Mamma Segreta.

Ma accanto alla necessità di aggiornare i dati per verificare l'andamento delle domande, delle esigenze e delle varie richieste degli utenti, il rapporto intende riportare un quadro generale del diritto di accesso alle origini. Il tema, ampiamente discusso anche in Parlamento, è stato oggetto di una timida regolamentazione nella legge sulle adozioni n. 184 del 1983, per poi subire diverse modifiche con il passar del tempo che, ad oggi, non sembrerebbero ancora esaustive lasciando fuori un'intera coda generazionale costituita da coloro che sono stati abbandonati, ma non sono mai stati adottati, e che agli occhi della legge, non hanno legittimità all'istanza di accedere alle proprie origini. Come accennato, del tema si è discusso anche in Senato. Il presente rapporto riporta alcuni commenti dei principali disegni di legge presentati alle Camere dal 2013 ad oggi e che affrontano a vario titolo, il tema della ricerca delle origini. Da questo elenco, sono stati estrapolati tre principali disegni di legge in materia (DDL 1978/2015; DDL 922/2018 e DDL 1039/2019). Sono quelli più discussi e, nonostante il primo sia decaduto per il cambio della legislatura e gli ultimi due siano fermi in Senato, nell'attesa di essere presi in esame per la discussione, è interessante il quadro generale venuto fuori dal confronto dei testi inseriti nella tabella sinottica comparativa che permette al lettore di sviscerare ogni singolo aspetto dei disegni di legge citati.

La terza parte del volume si concentra sull'esperienza dello sportello SER.I.O. con un occhio più attento a tutte quelle riflessioni e criticità emerse nella pratica in rapporto alle proposte contenute nei disegni di legge esaminati. Si sofferma, poi, sul tema dibattuto degli "abbandonati mai adottati", uomini e donne nati tra gli anni Venti e la seconda metà degli anni Sessanta del Novecento e che non sono tutelati da alcuna normativa nel loro desiderio di conoscere le proprie origini. L'Istituto degli Innocenti così cerca, alla luce della sperimentazione dello Sportello, di riportare la propria esperienza nell'evoluzione del dibattito legislativo in corso. Si auspica, quanto prima, un intervento decisivo del legislatore che assicuri a tutte le persone in cerca delle proprie origini biologiche un procedimento compiuto dell'interpello che assicuri la massima riservatezza ai soggetti interessati, e al di là del loro status giuridico, pari diritti e dignità.

La ricerca delle informazioni sulle proprie origini: riflessioni e prospettive di sviluppo del progetto SER.I.O.

IL SERVIZIO SER.I.O.:
MONITORAGGIO
ANNO 2018

Il Servizio SER.I.O.

Il Servizio per le Informazioni sulle Origini (SER.I.O.) compie due anni. Sostenuto dalla Regione Toscana, il servizio è nato come progetto sperimentale con l'intento di valorizzare due eccellenze del proprio territorio: l'Istituto degli Innocenti (IDI) – luogo di memoria storica e personale – e il sistema integrato di servizi di accoglienza e sostegno per l'adozione, il cui livello di raccordo e coordinamento regionale è costituito dai quattro Centri Adozione di Area Vasta (Firenze, Prato, Siena e Pisa).

Il Servizio ha da subito intercettato in modo efficace il bisogno degli adottati di trovare risposte a bisogni profondi, attinenti alla loro storia, alle loro radici, ai loro rapporti interpersonali, familiari e sociali. Il diritto a conoscere le proprie origini trova fondamento, sul piano internazionale, negli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo ed è stato recepito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, nazionale ed europea, nonché negli artt. 16 comma 1, lett. a, e gli artt. 30 e 31 della Convenzione dell'Aja del 1993, che prevede l'obbligo per gli Stati firmatari di conservare con cura le informazioni relative all'origine del bambino, in particolare, quelle sull'identità della madre e del padre, assicurando l'accesso a tali informazioni da parte del figlio o del suo rappresentante legale, nella misura in cui sia consentito dalle leggi dello Stato. Nel panorama europeo, anche la Convenzione sull'adozione dei minori del 1967, così come modificata nel 2008, riconosce il diritto ai minori adottati di accedere alle informazioni sulle proprie origini. In Italia, l'art. 28 della legge 184/1983 come novellato dalla legge 149/2001 ha introdotto la possibilità, seppur a tassative condizioni¹, solo per l'adottato riconosciuto, di accedere alle informazioni sull'identità dei genitori naturali. In seguito, la Corte europea dei diritti dell'uomo² (caso Godelli c. Italia del 25 settembre 2012) ha ritenuto che la legislazione italiana violasse la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, poiché in caso di parto anonimo non è prevista la reversibilità del segreto da parte della madre, né la possibilità di accesso alle informazioni sulle proprie origini al figlio non riconosciuto.³ Nel solco della suddetta decisione CEDU, si è posta la sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013 che ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'art. 28 comma 7 della legge n. 184/1983, e ha riconosciuto al giudice la facoltà – su espressa richiesta del figlio

1 Ai sensi dell'art. 28 c. 5 della legge n. 184/83 riformulato dalla legge n. 149/01, il diritto all'accesso alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici è riservato "all'adottato maggiore di 25 anni (riconosciuto alla nascita) e al maggiorenne infra venticinquenne (18-24 anni)" solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica e "ai genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del Tribunale per i minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi" (art. 28 comma 4). L'esercizio al diritto di accesso alle informazioni sulle origini può essere esercitato anche dal maggiore di anni 18, solo per gravi e comprovati motivi inerenti la salute fisica. L'art. 28 inoltre precisa che "fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili". Le informazioni sulle origini possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

2 Da ora in poi CEDU.

3 La CEDU in una sentenza più recente (Calin e altri c. Romania, sentenza 19 giugno 2016) ha riaffermato che fondamento del diritto di conoscere le proprie origini è la tutela della vita privata, fondamentale nella costruzione della propria identità.

– di interpellare la madre che ha partorito in anonimato.⁴ Infine, la Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza 1946/2017, ha dato diretta attuazione al *dictum* della Corte Costituzionale, operando un bilanciamento tra il diritto fondamentale del figlio a conoscere la propria identità e il contrapposto diritto all'anonimato della madre, precisando che, nel caso in cui la madre riconfermi – a seguito dell'interpello – la sua volontà di rimanere anonima, il diritto del figlio di indagare sulle proprie origini trova un limite insuperabile.

A oggi, l'interpello della madre biologica risulta prassi ampiamente diffusa nei Tribunali per i minorenni italiani (TM), pur in mancanza di una disciplina univoca procedimentale stabilita dalla legge, per cui risultano differenti le modalità e le prassi operative attuate dai Tribunali anche all'interno della medesima Regione.⁵

Il servizio SER.I.O. ha da subito intercettato il bisogno degli adottati di essere informati e accompagnati nella ricerca delle loro origini.

Tale ricerca racchiude in sé la complessità dell'intero percorso adottivo, perché coinvolge non solo l'adottato ma anche i genitori biologici e quelli adottivi.

Con la sperimentazione del progetto SER.I.O., l'IDI,⁶ anche nel suo ruolo di Centro regionale di documentazione, la stessa Regione Toscana e i Centri Adozioni⁷ hanno iniziato a costruire un percorso condiviso per offrire un servizio strutturato, integrato ed efficace in tutto il territorio regionale toscano rivolto agli adottati, residenti in Toscana. Il progetto SER.I.O., parallelamente alla sperimentazione di un vero e proprio servizio di orientamento e informazione all'utenza, ha previsto azioni di ricerca, di analisi, di formazione per gli operatori socio-sanitari toscani sul tema in oggetto, nonché attività di approfondimento conoscitivo delle prassi e delle procedure dei Tribunali per i minorenni italiani. Con il suddetto progetto, IDI ha reso possibile un confronto tra tutti i soggetti coinvolti nel percorso adottivo (Tribunale per i minorenni di Firenze, operatori dei servizi sociali e sanitari, referenti degli enti autorizzati per l'adozione internazionale, rappresentanti dell'associazionismo) e ciò ha rappresentato un'occasione importante per rafforzare e implementare la rete e la comunicazione tra gli stessi. Ciò ha rappresentato un'opportunità preziosa di confronto per i soggetti coinvolti, da cui sono scaturite indicazioni significative e nuove proposte condivise per lo sviluppo di un modello di intervento regionale sul tema.

4 Cfr. capitolo 2.

5 Cfr. Breschi, S., a cura di, *Identità in costruzione. La ricerca delle informazioni sulle origini nell'adozione: vissuti, sostegno professionale e prospettive di sviluppo*, Istituto degli Innocenti, Firenze, 2018. Per approfondimenti conoscitivi si rinvia alla pubblicazione presente sul sito dell'Istituto degli Innocenti al seguente link: https://www.istitutodegliinnocenti.it/sites/default/files/idi_serio_1901212.pdf

6 L'Istituto degli Innocenti svolge le funzioni di Centro regionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza ai sensi della legge della Regione Toscana n. 31/2000.

7 L'Istituto degli Innocenti, attraverso le funzioni di Centro regionale, interagiva già con i Centri Adozioni di Area Vasta per il monitoraggio dei percorsi di informazione e sostegno ai protagonisti dell'adozione e supporto alla programmazione regionale e territoriale in materia.


Lo sportello SER.I.O. presso l'Istituto degli Innocenti

Con il progetto, l'Istituto degli Innocenti ha strutturato uno sportello per svolgere i colloqui, offrire informazioni e orientamento sull'iter di accesso alle informazioni sulle proprie origini. Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13, i colloqui si svolgono su appuntamento. Sul sito istituzionale di IDI sono indicati i riferimenti telefonici (055 2037397/266) e l'indirizzo di posta elettronica (serio@istitutodegliinnocenti.it) per gli eventuali contatti.

Di seguito si riportano i principali dati riguardanti l'attività svolta dallo sportello informativo rilevati nel periodo **gennaio-dicembre 2018**, con particolare attenzione alla tipologia di utenza e alle informazioni richieste.

A fini statistici, ogni contatto è stato annotato su una scheda cartacea, nella quale sono stati registrati, in forma anonima, alcuni dati della persona, tra questi a titolo esemplificativo: il genere, lo status, l'anno di nascita, la residenza, le motivazioni che lo hanno portato a intraprendere la ricerca, i suoi bisogni, la volontà di avere un colloquio di approfondimento con gli operatori o la richiesta di ricevere l'istanza da presentare al Tribunale per i minorenni competente per residenza. La modulistica predisposta è stata condivisa fin dall'inizio della sperimentazione con i referenti dei quattro Centri Adozione di Area Vasta (CAAV).

Figura 1 - Distribuzione degli interessati per modalità di contatto dello sportello




Nel periodo gennaio-dicembre 2018 lo sportello SER.I.O. ha registrato 96 utenti e la principale modalità utilizzata per contattare il servizio è stata quella telefonica, scelta da 63 persone; a seguire, quella per email, scelta da 29 persone. In alcuni casi l'email di primo contatto è stata accompagnata anche da una successiva telefonata per avere conferma dell'effettiva ricezione della medesima da parte dell'operatore. Solo 3 persone su 96 hanno contattato il servizio presentandosi personalmente allo sportello o inviando una lettera tramite il servizio postale.

Tavola 1 - Distribuzione degli interessati per modalità di contatto dello sportello

Modalità di contatto del servizio	Interessati	%
Telefono	63	66%
Email	29	30%
Di persona o tramite lettera	3	3%
Nd	1	1%
Totale	96	100%

Nella maggioranza dei casi, è stata la persona adottata a informarsi direttamente allo sportello per conoscere le modalità da seguire. I diretti interessati che si sono rivolti allo sportello risultano essere 65 (68%), le persone che si sono informate per loro conto (nuore, nipoti, generi, fidanzati, coniuge, ecc.) sono 22 e le rimanenti 8 sono date dai figli dell'interessato.

Figura 2 - Distribuzione degli interessati per tipo di relazione con l'interessato



Si rende noto, per completezza di informazione, senza riportarlo nella tavola a seguire, che si sono rivolte allo sportello SER.I.O. anche tre madri abbandoniche. Ci hanno raccontato di essere state "segnate" dal trauma e dal dolore per la separazione dal proprio nato, anche se l'abbandono è maturato in un contesto emotivo, familiare e culturale difficile che non lasciava loro altra scelta. Non hanno chiesto né di interferire nella vita dei rispettivi figli né di riconoscerli legalmente, ma di svelare la propria identità per rendere più celere l'eventuale ricerca delle origini da parte del figlio. Pur esulando dai compiti assegnati allo sportello SER.I.O., ma in virtù della *mission* di accoglienza di IDI,⁸ il team ha preso contatto con i Tribunali per i minorenni competenti per capire come indirizzare tali richieste.


⁸ Sfogliando la documentazione storica dell'Istituto abbiamo rintracciato, in alcuni fascicoli personali degli assistiti esposti nati nella prima metà del Novecento, un documento dove la madre abbandonica dichiara la propria volontà a svelarsi, qualora il figlio torni in Istituto per cercare informazioni sulla sua madre biologica. Lì sono citati il nome, cognome, data di nascita, domicilio, residenza. La potremmo definire una "dichiarazione spontanea", priva di efficacia giuridica ma in grado di agevolare, oggi, la ricerca della Procura e del Tribunale per i minorenni.

Tavola 2 – Distribuzione degli interessati per tipo di relazione con l'interessato

Distribuzione degli interessati per tipo di relazione con l'interessato	Interessati	%
Diretti interessati	65	68%
Figure vicine all'interessato per rapporti di parentela o di amicizia	22	23%
Figli dell'interessato	8	8%
Nd	1	1%
Totale	96	100%

Lo sportello SER.I.O. prende in carico l'adottato solo se residente in Toscana: è disponibile a svolgere un colloquio informativo e gli fornisce supporto nella redazione dell'istanza da presentare al Tribunale per i minorenni. I residenti in Toscana che nell'anno 2018 si sono rivolti allo sportello sono stati 64 su 96. La parte restante dei contatti (n. 32 tra chiamate ed email) è giunta da altre regioni d'Italia, in particolare dal Lazio, dal Veneto e dalla Lombardia. Gli adottati fuori regione hanno comunque ricevuto dallo sportello SER.I.O. informazioni procedurali e consigli sulla compilazione dell'istanza.

Figura 3 – Distribuzioni degli interessati per luogo di residenza



La prevalenza dell'utenza è data dalla componente femminile (sia che si tratti di adottate, parenti, amiche delle stesse, ecc.): infatti, il 57% sono donne, mentre il 40% sono uomini.

Figura 4 - Distribuzione dei contatti per genere





Tavola 3 – Distribuzioni dei contatti per genere

Distribuzioni dei contatti per genere	Interessati	%
Femmine	55	
Maschi	38	
Nd	03	
Totale	96	100%

Lo sportello è un ottimo osservatorio anche per rilevare lo status dei soggetti interessati a conoscere le proprie origini. Durante il 2018 sono state n. 67 su 96 le domande riguardanti gli adottati e n. 21 quelle relative ai non adottati,⁹ mentre solo in n. 8 hanno affermato di non essere a conoscenza del loro status.

Figura 5 – Distribuzione interessati per status



⁹ Per non adottati si fa riferimento a coloro che in passato (a cavallo tra il 1920 e il 1967) sono stati affidati a nuclei familiari o sono cresciuti in un istituto, poiché si trovavano in stato di abbandono e privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti tenuti a provvedervi. Per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo 3 paragrafo 2.

Tavola 4 – Distribuzioni degli interessati per status

Distribuzioni dei contatti per genere	Interessati	%
Adottati	67	70%
Non adottati	21	22%
Nd	8	8%
Totale	96	100%

Le motivazioni che hanno spinto le persone a mettersi in contatto con lo sportello SER.I.O. sono molteplici: in primis vi è la ricerca dell'identità familiare e la comprensione dei motivi dell'abbandono (n. 45 persone su 96 contatti), l'identità della madre naturale (n. 12), segue la conoscenza di eventuali fratelli e sorelle naturali (n. 5). Numericamente irrilevanti sono gli adottati desiderosi di avere indicazioni sul padre che non si è fatto carico del suo ruolo, affiancando e sostenendo la figura della madre biologica.

Indicare una motivazione prevalente non è sempre facile, spesso molteplici motivi espressi o inespressi, desideri si intrecciano tra loro in uno stretto connubio. Alcuni utenti hanno espresso il desiderio di poter conoscere l'anamnesi familiare, con particolare riferimento alle malattie ereditarie trasmissibili, per motivi personali o per i propri figli. Altri motivi per cui il servizio è stato contattato sono: la richiesta di documentazione, avanzata da persone non adottate ex ospiti dell'Istituto degli Innocenti, la richiesta del modulo di istanza da depositare presso la cancelleria adozioni del Tribunale per i minorenni competente in base alla residenza dell'adottato.

Figura 6 – Distribuzioni dei contatti per tipo motivazione della richiesta




Tavola 5 – Distribuzioni dei contatti per tipo motivazione della richiesta

Motivazione	Interessati	%
Ricerca origini/motivi abbandono	45	47%
Ricerca madre biologica	12	13%
Ricerca padre biologico	2	2%
Ricerca sorelle e fratelli biologici	5	5%
Ex Nocentino	5	5%
Richiesta di colloquio	12	13%
Richiesta documentazione	5	5%
Ricerca origini per motivi di salute	5	5%
Ricerca luogo geografico dei genitori e documentazione	2	2%
Ricerca origini e identità della madre-ex assistita IDI	3	3%
Totale	96	100%

Nel periodo esaminato, circa la metà degli utenti hanno fatto richiesta di poter svolgere un colloquio di approfondimento con il team dello sportello SER.I.O., anche se solo un terzo si è poi presentato all'appuntamento preso, senza ulteriori ripensamenti. Alcuni hanno richiamato chiedendoci ulteriori informazioni e domandandoci il modulo di istanza. Per la metà degli utenti (n. 48) il compito dello sportello si è esaurito fornendo loro le informazioni richieste e il fac-simile di istanza.

Figura 7 – L'esito del contatto




Tavola 6 – L'esito del contatto

Esito del contatto	Interessati	%
Fine del contatto	48	50%
Richiesta rinvio a successivo colloquio	44	46%
Nd	4	4%
Totale	96	100%

I colloqui effettuati dallo sportello SER.I.O. hanno cercato di garantire agli adottati residenti in Toscana uno spazio e un tempo minimo per accogliere i loro vissuti e il loro bisogno di trovare una spiegazione a molteplici domande. Dopo aver stabilito un contatto di tipo empatico e dato modo agli utenti di raccontarsi, gli operatori dello sportello hanno cercato di fornire tutte le informazioni procedurali e giuridiche in riferimento agli specifici casi.

A fronte dei novantasei (n. 96) utenti che si sono rivolti allo sportello SER.I.O., dichiarando di intraprendere la ricerca delle loro origini per la prima volta, solo tre (n. 3) hanno dichiarato di aver provato a presentare l'istanza presso il TM prima del 2013. Molti utenti hanno dichiarato di essere stati ospiti di un istituto e talvolta accolti da una famiglia prima della loro adozione, ma di non sapere se la madre li aveva riconosciuti o meno alla nascita.

Non è raro che la ricerca delle origini degli adottati abbia inizio dopo la morte dei genitori adottivi, per evitare di deluderli, di farli soffrire, di creare dissapori, di tradire in qualche modo la fiducia e le aspettative dei medesimi.

Gli interessati che sono venuti allo sportello per il colloquio si sono presentati accompagnati spesso da una persona a loro vicina (figli, compagni, amici, genitori adottivi, ecc.) che ha dato loro supporto morale e incoraggiamento e li ha spinti a trovare la forza per realizzare un loro desiderio a lungo represso. Sotto i 25 anni si è presentata solo una ragazza maggiorenne che cercava nella idealizzazione della madre e della famiglia naturale una rassicurazione alle sue debolezze, ansie, fragilità.

Tra gli utenti giunti al colloquio, un gran numero ha espresso il desiderio di conoscere non solo la madre, ma anche l'esistenza di fratelli o sorelle naturali. Alcuni di loro hanno anche ammesso di averci provato, utilizzando scorciatoie o ricerche "fai da te" sui social e sui siti dedicati al tema, ma confessando anche di non aver raggiunto alcun risultato, anzi riconoscendo tutta la pericolosità, soprattutto per i più giovani, di raccontarsi nel web, di navigare senza controllo comunicando dati personali.

Un trend in continua crescita registrato nell'anno 2018 risulta essere sia la ricerca delle proprie origini da parte degli assistiti IDI non adottati, sia degli adottati provenienti da paesi esteri. Gli adottati con adozione internazionale che hanno contattato lo sportello, spesso erano in rapporti conflittuali con i genitori adottivi, che si rifiutavano di mostrare loro il dossier adottivo in loro possesso, oppure erano spinti dal desiderio di ricevere informazioni più dettagliate sulla loro storia pre-adottiva e sull'evento dell'abbandono. Nell'anno 2018 solo un utente, tra quelli che si sono rivolti allo sportello SER.I.O., è ritornato in Istituto per raccontare la sua esperienza, dopo aver ricevuto dal Tribunale per i minorenni le informazioni che cercava.

I Centri Adozione di Area Vasta

I Centri Adozione di Area Vasta costituiscono un punto di riferimento e di coordinamento per i servizi territoriali e soprattutto un'offerta qualificata in tema di adozione sull'intero territorio regionale. Ai Centri, infatti, spetta il compito di affrontare la complessità dell'adozione in tutte le varie fasi: dall'informazione e preparazione delle coppie adottive, all'indagine e alla valutazione dell'idoneità di queste; dalla ricerca delle informazioni sulle origini da parte dell'adottato al percorso di Mamma Segreta.

Il tema della ricerca delle origini, declinato dalla legge di modifica (n. 149/2001), portava un forte cambiamento nella sfera normativa imponendo così ai Centri, quali "soggetti del sistema adozione", di affrontare la questione. Rispetto alla legge 184/1983, infatti, vi era la possibilità per l'adottato, ultra venticinquenne e riconosciuto dalla madre, di ricercare le informazioni sulle proprie origini (comma 5), mentre tale consenso era negato alla persona adottata nata da donna che al momento del parto si era avvalsa del diritto di restare anonima (comma 7).

L'attività richiesta ai Centri era perciò quella di sensibilizzare i futuri genitori adottivi sulla responsabilità di raccontare/svelare al bambino adottato la sua storia e di preparare le coppie alla concreta eventualità che il figlio adottivo cerchi e incontri, un domani, la famiglia di origine.

I CAAV sono coinvolti nello "svolgimento dell'indagine socio familiare e psicologica della persona adottata" che presenta l'istanza al Tribunale per i minorenni per accedere alle informazioni sulle origini biologiche, come stabilisce l'art. 28 della legge 184/1983 (commi 5 e 7) e a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 278/2013 hanno ampliato le loro competenze, seguendo lo "svolgimento di un'indagine di contesto anagrafico, sanitario, abitativo, previdenziale della madre biologica, identificata dal Tribunale per i minorenni grazie al comma 7" e l'interpello della stessa che partorì in anonimato "per chiedere se intende recedere dal segreto". A seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 278/2013, i CAAV hanno ulteriormente ampliato le loro competenze e, per mandato del Tribunale per i minorenni, sono coinvolti sia nello "svolgimento dell'indagine socio familiare e psicologica della persona adottata che presenta l'istanza al Tribunale per i minorenni per accedere alle informazioni sulle origini biologiche", come stabilisce l'art. 28 della legge 184/1983 (commi 5 e 7), sia nello "svolgimento di un'indagine di contesto anagrafico, sanitario, abitativo, previdenziale della madre biologica, identificata dal Tribunale per i minorenni per il comma 7", e sia nell'interpello della stessa che partorì in anonimato "per chiedere se intende recedere dal segreto".

Sono trascorsi più di due anni dall'avvio della sperimentazione del progetto SER.I.O. che ha visto coinvolti i CAAV, l'Istituto degli Innocenti e la Regione Toscana.


Nella diversità dei ruoli e delle funzioni, ciascun soggetto ha continuato a rispondere a un'utenza desiderosa di informazioni e a sperimentare, nel caso dei Centri, le modalità operative più adeguate nelle varie fasi di intervento, in attesa che il legislatore provveda a delineare direttive strutturate a livello nazionale. La competenza ventennale dei CAAV è risultata proficua non solo per rispondere al mandato del Tribunale per i minorenni, ma anche per mettere in risalto tutta la delicatezza della tematica in oggetto e le criticità che potrebbero essere proposte agli organi istituzionali per gli opportuni interventi normativi.

Il progetto SER.I.O. ha visto i CAAV attivi su vari fronti: nella costruzione di un linguaggio comune (condivisione della modulistica e della brochure preparata per accogliere gli adottati), nel monitoraggio degli utenti, nell'effettuare attività di formazione degli operatori socio-sanitari, nel lavoro di confronto avviato con il Tribunale per i minorenni di Firenze e infine nell'elaborazione di nuove proposte di orientamento teso a delineare lo sviluppo del modello di intervento regionale sul tema della ricerca delle origini.

I dati che seguiranno sono relativi all'anno 2018 e si riferiscono ai quattro CAAV comprendenti tutti i rispettivi territori/comuni di appartenenza. Per quanto riguarda il circondario fiorentino, i dati pervenuti non sono completi: manca, alla data di questa elaborazione, la dichiarazione della zona Nord Ovest.

Nel 2018 i CAAV hanno condotto sul territorio regionale n. 25 indagini su richiesta del Tribunale per i minorenni di Firenze, dipartiti secondo i commi previsti dall'articolo 28 della legge 184/1983

Figura 8 - Distribuzione dei contatti fra riconosciuti alla nascita (co.5 L.184/1983) non riconosciuti alla nascita (co.7 L.184/1983)




Nello specifico:

Tavola 7- Distribuzione dei contatti fra riconosciuti alla nascita (co.5 L.184/1983) non riconosciuti alla nascita (co.7 L.184/1983)

Centro Area vasta di	Comma 5 L. 184/1983	Comma 7 L. 184/1983
Firenze	4	7
Pisa	1	7
Prato	0	1
Siena	1	4
Totale	6	19

I servizi, dopo aver effettuato, su mandato del tribunale, indagini psico-sociali sull'istante che ha depositato in cancelleria l'istanza di accesso alle informazioni sulle proprie origini, non vengono più informati dell'iter dell'istanza, non sanno a quale giudice onorario/togato è stata assegnata, in che fase si trova e infine non ne conoscono mai l'esito.

Figura 9 -Aggiornamenti dal TM dopo avvio della procedura



Nello specifico:

Tavola 8 Aggiornamenti dal TM dopo avvio della procedura

Centro Area Vasta di	Sono previsti	Non sono previsti
Firenze		X
Pisa		X
Prato		X
Siena		X
Totale	0	4

Non conoscere l'esito dell'istruttoria e soprattutto l'iter dell'istanza, costituisce per i Centri un ostacolo e un limite all'accompagnamento della persona adottata che, in attesa di essere chiamata dal giudice, spesso ricontatta il servizio per conoscere eventuali sviluppi. In base ai dati del 2018, i Centri Adozioni di Area Vasta (due) dichiarano di essere stati ricontattati dagli utenti per conoscere sviluppi e cause dell'eccessivo procrastinarsi di una risposta.

Figura 10 - Richiesta aggiornamenti da parte degli utenti




Nello specifico:

Tavola 9 - Richiesta aggiornamenti da parte degli utenti

Centro Area Vasta di	Sono previsti	Non sono previsti	Sono previsti qualche volt
Firenze			
Pisa	X		X
Prato	X		
Siena		X	
Totale	2	1	1

A seguito delle indagini eseguite dalla procura per identificare la madre, i CAAV, attraverso i servizi territoriali, sono chiamati a svolgere sulla medesima "un'indagine di contesto anagrafico, sanitario, abitativo, previdenziale". Poi in modo strettamente privato la contattano per informarla che il figlio dato in adozione la sta cercando. A tal riguardo, le viene espressamente chiesto se intende mantenere l'anonimato oppure revocarlo per poi rivelarsi al figlio. Nel 2018 le richieste di interpello sono state tre ma con un unico esito: il rifiuto da parte della madre biologica di incontrare il figlio.

Figura 11 - Numero di richieste ed esiti dell'interpello




Nello specifico:

Tavola 10 - Numero di richieste ed esiti dell'interpello

Centro Area Vasta di	N. richieste di interpello	Esito dell'interpello
Firenze	1	Rifiuto
Pisa	1	Rifiuto
Prato	0	
Siena	1	Rifiuto
Totale	3	

Tre CAAV su quattro prevedono all'interno del loro servizio un accompagnamento lungo tutto l'iter processuale e rivolto alla persona adottata che cerca le proprie origini. Sono in grado di fornire informazioni sulla presentazione dell'istanza in tribunale e assicurano l'ascolto e l'accompagnamento dell'utente istante che, in modo più o meno consapevole, si trova in una situazione di fragilità, di attesa e di timore per un nuovo rifiuto da parte della madre abbandonica.

Figura 12 - Servizio di accompagnamento durante l'iter




Nello specifico:

Tavola 11 - Servizio di accompagnamento durante l'iter

Centro Area Vasta di	È previsto	Non è previsto
Firenze	X	
Pisa	X	
Prato		X
Siena	X	
Totale	3	1

Tre CAAV su quattro non forniscono accompagnamento e supporto nella fase post interpello, a fronte di un nuovo rifiuto o di un turbamento emotivo.

Figura 13 - Servizio di accompagnamento dopo interpello



Nello specifico:

Tavola 12 - Servizio di accompagnamento dopo interpellato

Centro Area Vasta di	È previsto	Non è previsto
Firenze		X
Pisa	X	
Prato		X
Siena		X
Totale	1	3

Gli operatori dei Centri sono chiamati a svolgere nell'ambito dell'adozione compiti e azioni di varia natura che richiedono una formazione puntuale e specifica per meglio rispondere alle esigenze delle persone coinvolte nell'intero processo adottivo, ossia al figlio che cerca e alla donna/madre interpellata. Gli operatori sono quindi chiamati a lavorare in una situazione di grande fragilità e complessità e gli aggiornamenti e i corsi di specializzazione diventano elementi determinanti per lo svolgimento del loro lavoro.

NUOVI SCENARI
A SEGUITO
DELLA SENTENZA
DELLA CORTE
COSTITUZIONALE
N. 278/2013:
L'ACCESSO
ALLE INFORMAZIONI
SULLE ORIGINI

La sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 18 novembre 2013 e gli interventi giurisprudenziali successivi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013

La ricerca delle origini si sostanzia in un bilanciamento tra diritto alla conoscenza del figlio e diritto all'anonimato della madre. Nel 2013, la Corte Costituzionale è intervenuta con una sentenza che ha segnato, in qualche modo, uno spartiacque col passato, bilanciando gli interessi tra il diritto del figlio che reclama la conoscenza delle proprie origini e il diritto della madre a rimanere anonima.

Con la sentenza del 18 novembre 2013 n. 278 e depositata il 22 novembre 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'articolo 28 comma 7 della legge n. 184 del 1983, come sostituito dall'articolo 177 comma 2 del decreto legislativo n. 196/2003, nella parte in cui non prevedeva – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DPR 3 novembre 2000, n. 396 su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Quindi, il figlio adottivo al compimento del venticinquesimo anno di età, potrà accedere alle informazioni sulle sue origini e conoscere l'identità della madre biologica nel momento in cui quest'ultima, interpellata dal giudice su istanza del figlio, decida di revocare il proprio anonimato rivelando la propria identità. Facciamo un passo indietro.

Il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha sollevato una questione di legittimità costituzionale con riguardo agli articoli 2, 3, 32 e 117 primo comma della Costituzione: R.M., una donna nata nel 1963 e adottata 6 anni dopo, aveva scoperto la sua condizione di "adottata" solo in occasione della procedura di separazione e divorzio dal marito. La mancanza di conoscenza di una tale situazione, le aveva procurato non pochi condizionamenti di carattere psicologico e sanitario, limitando anche le possibilità di diagnosi e cura per patologie (un nodulo al seno e alcuni disturbi forse ricollegabili a una precoce menopausa) che avrebbero meritato un'anamnesi di carattere ereditario, e quindi di tipo familiare.

R.M. chiedeva con ricorso di accedere alla generalità della madre naturale, sottolineando che non era animata da spirito di rivendicazione nei confronti della madre biologica. E mentre il pubblico ministero aveva espresso parere favorevole, il tribunale rilevava che "a fronte della possibilità riconosciuta all'adottato che abbia compiuto i 25 anni di accedere a informazioni riguardanti i propri genitori biologici, previa autorizzazione del Tribunale per i minorenni, tale possibilità era invece esclusa dalla disposizione oggetto di impugnativa, ove le informazioni si riferiscano alla madre che abbia dichiarato alla nascita – come nella specie – di

non voler essere nominata, ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DPR 3 novembre 2000, n. 396".

Il tribunale, in merito alla violazione dell'art. 2 Cost., osservava che uno dei presupposti fondamentali dell'identità personale dell'adottato – che integra tra le altre cose un diritto fondamentale – è la conoscenza delle proprie origini. Entrambi i diritti in oggetto – il diritto alla identità personale e quello alla ricerca delle proprie radici – sono sanciti e garantiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, siglata a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge 27 maggio 1991, n. 176, agli artt. 7 e 8 che assicurano il diritto a conoscere i propri discendenti e a difendere le proprie origini, nonché dall'art. 30 della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, resa esecutiva con la legge 31 dicembre 1998, n. 476, la quale impone agli Stati aderenti di assicurare l'accesso del minore o del suo rappresentante alle informazioni relative alle sue origini, fra le quali, in particolare, quelle relative all'identità dei propri genitori.

Tra le altre cose, proprio nell'anno precedente la storica sentenza n. 278, la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ha confermato nuovamente il diritto all'identità nell'altrettanto nota sentenza Godelli contro Italia del 25 settembre 2012, nella quale la CEDU ha affermato che il diritto in questione è stato ricompreso, grazie a un'interpretazione dell'art. 8 CEDU, nella nozione di vita privata ricevendo, in tal modo, garanzie e tutela alla pari dell'identità personale. Nella sentenza si legge testualmente che "la Corte ricorda al riguardo che «l'articolo 8 tutela un diritto all'identità e allo sviluppo personale e quello di allacciare e approfondire relazioni con i propri simili e il mondo esterno». A tale sviluppo contribuiscono la scoperta dei dettagli relativi alla propria identità di essere umano e l'interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, a ottenere delle informazioni necessarie alla scoperta della verità riguardante un aspetto importante dell'identità personale, ad esempio l'identità dei propri genitori".

Da ciò si deduce come il diritto a conoscere le proprie origini contribuisca in maniera decisiva a definire la personalità di un individuo. Quindi, rientra nel novero dei diritti e principi tutelati dall'articolo 2 della Costituzione e che, nella fattispecie ora considerata, risulterebbero violati: negare l'autorizzazione all'accesso alle informazioni circa le proprie origini sulla base del fatto che la madre abbia dichiarato di non voler essere nominata comprimere, annullandolo, il diritto all'identità personale dell'adottato. Il giudice, inoltre, sottolinea come per rispettare il diritto all'anonimato della madre sarebbe sufficiente porre la madre in condizione di ribadire o meno la scelta fatta anni prima, confermandola o disconoscendola.

L'articolo 28, così posto, operando solo a tutela dell'anonimato, violerebbe anche il principio di uguaglianza, discriminando irragionevolmente gli adottati, trattando in modo diverso l'adottato la cui madre nulla abbia dichiarato e quello la cui madre abbia dichiarato di non voler essere nominata, senza considerare l'eventualità che possa aver cambiato idea e lei stessa desideri avere notizie del figlio. L'impossibilità di accertare, poi, se la madre abbia cambiato idea circa l'anonimato costituirebbe violazione del principio di uguaglianza, giacché "accertato il superamento del rapporto conflittuale fra il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre naturale al rispetto della sua volontà di anonimato", la diversità di disciplina fra le due ipotesi sarebbe ingiustificata.

Ad essere compromesso, sarebbe anche l'articolo 32 della Costituzione, in quanto il divieto di accedere alle informazioni circa la madre biologica priverebbe l'adottato di qualsiasi possibilità di ottenere una anamnesi familiare, fondamentale per interventi di profilassi o accertamenti diagnostici (considerando altresì

anche l'assenza di informazioni relative al ramo paterno). Ultima violazione, riguarderebbe l'articolo 117, primo comma della Costituzione, in riferimento all'articolo 8 della CEDU, per come interpretato dalla Corte di Strasburgo nella già richiamata sentenza relativa al caso Godelli contro Italia, la quale ha ritenuto che la normativa italiana in materia violi l'art. 8 della Convenzione, non essendo stati bilanciati fra loro gli interessi delle parti contrapposte.

Il giudice, richiamando la giurisprudenza della Corte Costituzionale, sottolinea inoltre che la Corte europea non ha tenuto in considerazione che la normativa italiana permette l'acquisizione del fascicolo di nascita (e quindi i dati identificativi) trascorsi cento anni dalla formazione della cartella clinica e del certificato di assistenza al parto, riconoscendo la possibilità di ottenere informazioni non identificative della madre.

Nel giudizio della ricorrente R.M. è intervenuto poi il Presidente del Consiglio il quale, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto di dichiarare la questione come manifestamente infondata. Alla base della richiesta c'è la considerazione per cui la questione è già stata dichiarata non fondata dalla Corte con la sentenza 425 del 2005, con riferimento agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, ponendo l'attenzione sulla ratio della censura per cui è necessario, "da un lato assicurare che il parto avvenga in condizioni ottimali e, dall'altro, distogliere la donna da decisioni irreparabili". C'è anche da considerare che la Corte, nel binomio "figlio adottato la cui madre abbia dichiarato di non voler essere nominata, e figlio adottato i cui genitori non abbiano reso tale dichiarazione", escluse la violazione del principio di uguaglianza dal momento che unicamente nel primo caso – e non nel secondo – si è in presenza di un rapporto conflittuale tra "il diritto dell'adottato alla propria identità personale e quello della madre al rispetto della sua volontà di anonimato".

È vero che la legislazione nazionale tende a tutelare la volontà della madre di rimanere anonima, ma è anche vero che in quella tutela è compresa la vita del nascituro e la salute della donna. E, a proposito di salute, si rammenta che il legislatore ha consentito l'accesso alla cartella clinica della madre, laddove la richiesta sia motivata da ragioni legate alla salute del figlio; tutela di carattere eccezionale che subisce un'eccezione se la madre si è sottoposta a pratiche di fecondazione assistita (art. 9 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita"). Altrimenti, l'accesso ai dati è permesso dopo cento anni¹⁰ e prima, sono acquisibili i dati della madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall'art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilità per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DPR 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n.

¹⁰ L'articolo 27 della legge sull'adozione garantisce il segreto sulle origini, salvo autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. L'articolo 28, comma 7, della stessa legge, invece, consente alla madre, che decide di non tenere il figlio, di partorire in un ospedale e di mantenere allo stesso tempo l'anonimato nella dichiarazione di nascita. Questo anonimato dura cento anni. Trascorso questo tempo, è possibile avere accesso all'atto di nascita.

127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione. Il risultato della sentenza della Corte Costituzionale rimanda il compito al legislatore di riflettere e preordinare una serie di strumenti legislativi che permetterebbero ai Tribunali (e non solo) di avere linee guida da seguire e canoni uniformi a cui attenersi nel delicato compito di interpellare la madre.

Subito dopo la pubblicazione della sentenza, sono sorti dubbi intorno alla faccenda: quali mezzi investigativi saranno più utili nel rispetto delle parti? In che modo sarà possibile garantire la riservatezza nei diversi passaggi e durante le indagini necessarie per reperire la madre biologica? Cosa accade se, in seguito all'interpello, si scopre che la madre biologica è morta o è irreperibile? O che non ha manifestato alcuna volontà di rimanere anonima ma ha solo abbandonato il bambino senza dare disposizione alcuna? Come saranno valutabili queste decisioni dal Tribunale per i minorenni?

In attesa di un riferimento certo per poter agire in modo uniforme a livello nazionale, alcuni Tribunali per i minorenni (tra cui Firenze, Torino e Trieste) hanno considerato immediatamente applicabile la sentenza n. 278/2013 della Corte Costituzionale, seguendo il percorso previsto all'articolo 28 della legge sulle adozioni. Quindi, per il tramite dei Tribunali per i minorenni, su istanza dei figli adottati non riconosciuti, le madri che hanno deciso di partorire in anonimato potevano essere interpellate dal giudice in merito alla perdurante volontà di ribadire o meno la scelta fatta in passato. Il rischio, in mancanza di un procedimento legislativo uniforme a livello nazionale, è che ogni tribunale decidesse di agire secondo un proprio modello. Le previsioni si sono rivelate esatte, portando a differenti applicazioni della sentenza da parte dei vari Tribunali per i minorenni.

Ad esempio, il decreto dell'8 maggio 2015 del Tribunale per i minorenni di Trieste, che chiude il caso Godelli – la donna che ha adito la Corte europea dei diritti dell'uomo –, riconosce il diritto del figlio partorito anonimamente ad avere accesso alle informazioni relative alle proprie origini anche in caso di sopravvenuto decesso della madre e quindi di impossibilità di interpello. Diversamente si sono invece pronunciati il Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta che hanno ritenuto che il diritto della madre all'anonimato non venisse meno con la morte.

A seguito della sentenza del 2013 della Corte Costituzionale, la giurisprudenza è intervenuta ancora per tentare di bilanciare, in maniera sempre meno approssimativa, gli interessi e i diritti in gioco.

Con la sentenza 9 novembre 2016, n. 22838, la Cassazione, Sezione I civile ha previsto che: "Il diritto dell'adottato nato da una donna che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata – ex art. 30 comma 1 DPR n. 396/2000 – di accedere alle informazioni riguardanti la propria origine e l'identità della madre biologica, può essere concretamente esercitato anche se la stessa sia morta e non sia possibile procedere alla verifica della perdurante attualità della scelta di conservare il segreto. Il trattamento delle informazioni relative alle proprie origini deve, però, essere eseguito in modo corretto, per evitare un danno all'immagine, alla reputazione, e ad altri beni di primario rilievo costituzionale di eventuali terzi interessati come i discendenti e familiari".

Nel 2017, invece, le Sezioni Unite hanno statuito che: "In tema di parto anonimo, per effetto della sentenza delle Corte Costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una

eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedurali, tratte dal quadro normativo e dal principio somministrato dalla Corte stessa, idonee ad assicurare la massima riservatezza ed il massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità".

L'ultima pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. I, 29/05/2017 – 20/03/2018 n. 6963) sul diritto dell'adottato a conoscere le proprie origini segna una svolta in materia di adozione, in quanto permette al richiedente di cercare e/o conoscere tutta la famiglia di origine, anche sorelle e fratelli, garantendo, al tempo stesso, un bilanciamento tra i diritti fondamentali in questione: il diritto di conoscere la propria famiglia biologica e il diritto alla riservatezza di questi ultimi. Nonostante le leggi del nostro ordinamento (n. 184/1983 e 149/2001), si siano rivelate inadeguate alla protezione dei suddetti diritti, la Corte di Cassazione ha esteso l'ambito applicativo della norma italiana, allineandosi ai principi e alle tutele offerte dagli ordinamenti sovranazionali e dalla CEDU.

I disegni di legge che, dal 2013 in poi, hanno affrontato il tema della ricerca delle origini

In materia di accesso alle origini sono stati presentati numerosi progetti di legge nel corso degli ultimi anni e, al fine di un'analisi più ampia della tematica, è importante approfondire, seppur sommariamente in questo contesto, i loro contenuti. Si ritiene opportuno, in un'ottica di maggiore attualità, prendere in considerazione i progetti delle due ultime legislature, la XVII e la XVIII, nel periodo, dunque, che va dal 2013 fino ad oggi.

Per meglio comprendere i contenuti dei testi che si andranno ad analizzare, è opportuno richiamare brevemente il quadro giuridico in cui si inserisce in Italia la materia qui in esame. La disciplina riguardante il diritto alla conoscenza della famiglia biologica da parte dell'adottato è contenuta nella legge n. 184 del 1983 all'art. 28. Con esso si era stabilita una tutela "forte" nei confronti della famiglia biologica che si fosse avvalsa del diritto alla riservatezza. La legge n. 149 del 2001 ha riformato la disciplina esistente capovolgendo la prospettiva e innovando l'originario testo della legge n. 184/1983. Viene introdotto il diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni riguardanti le proprie origini. La riforma è intervenuta per dare attuazione alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 nonché, in particolare all'art. 30 della Convenzione dell'Aja del 1993, ratificata in Italia con la legge n. 476/1998, la quale richiede alle autorità competenti di ciascuno Stato contraente di conservare con cura le informazioni in loro possesso sulle origini del minore, in particolare quelle relative alla madre e al padre, nonché i dati sul precedente quadro sanitario del minore e della sua famiglia. La sentenza n. 278 del 2013 della Corte Costituzionale, già trattata in precedenza, ha dichiarato l'incostituzionalità parziale dell'art. 28 della legge n. 184/1983 – articolo così come sostituito dall'art. 24, legge 28 marzo 2001, n. 149. Esso impediva al comma 7 la possibilità per il figlio nato da parto anonimo di attivare un procedimento finalizzato a raccogliere l'eventuale revoca della dichiarazione originaria da parte della madre naturale. A seguito di questo intervento il figlio potrà avviare un procedimento volto a interpellare la madre che aveva dichiarato di voler restare anonima al momento del parto, per verificare che la stessa voglia eventualmente revocare tale dichiarazione. Più recentemente con la sentenza del 25 gennaio 2017, n. 1946, la Cassazione Civ. Sez. Unite si è espressa in tema di parto anonimo, affermando il seguente principio di diritto: "Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, va affermata l'esistenza del diritto dell'adottato (e comunque del) nato da parto anonimo a conoscere le proprie origini con il limite dell'accertata persistenza della volontà della madre biologica di mantenere il segreto; l'esercizio del diritto trova attuazione mediante istanza dell'adottato rivolta al giudice, che dovrà procedere all'interpello della madre con modalità idonee a preservare la massima riservatezza nell'assunzione delle informazioni in ordine alla volontà della donna di mantenere ferma la dichiarazione di anonimato o di revocarla". In tal modo si può assicurare un bilanciamento tra i diritti in questione: diritto alla riservatezza della famiglia biologica, da una parte, e diritto alla conoscenza delle proprie radici dell'adottato, dall'altra.

Per quanto riguarda i progetti di legge, nel corso della XVII legislatura ne sono stati presentati numerosi, tra Camera e Senato, aventi ad oggetto specifico la materia dell'accesso alle origini. Si tratta dei numeri: C. 784, C. 1343, C. 1874, C. 1901, C. 1983, C. 1989, C. 2321, C. 2351, S. 1978. Proprio il DDL n. 1978 è quello su cui verte la prima analisi contenutistica, poiché tutti i precedenti DDL elencati poco sopra sono stati approvati in testo unificato e sono confluiti in esso. È opportuno chiarire fin da subito che il DDL n. 1978, dal titolo "Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita", che risultava in corso di esame in commissione il 20 giugno 2017, è ormai decaduto al termine della legislatura precedente. Nella nota breve che accompagna il testo, si afferma che esso va ad apportare delle modifiche alla normativa vigente così da ampliare la possibilità, per il figlio che non è stato riconosciuto alla nascita, di conoscere le proprie origini biologiche.

Il DDL si compone di 5 articoli, dei quali è opportuno presentare sommariamente i contenuti. Il primo, comma 1, lettera a) va a modificare l'articolo 28, al comma 5, della legge n. 184/1983, prevedendo che non solo l'adottato ma anche il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che ha espresso la volontà di non essere nominata, possano fare richiesta di accesso alle informazioni sulle proprie origini e sull'identità dei propri genitori al raggiungimento dei diciotto anni. Viene, inoltre, riformulato il comma 7 dell'art. 28, disciplinando l'accesso alle proprie informazioni biologiche nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata. È consentito, infatti, l'accesso nei confronti della madre che abbia revocato successivamente, secondo le modalità stabilite, la volontà di restare anonima e nei confronti della madre deceduta. Viene aggiunto un comma 7-bis, che integra le disposizioni del comma 7, nel quale si disciplina il procedimento di interpello in maniera tale da andare a sanare l'incostituzionalità parziale del comma 7 sancita dalla sentenza n. 278/2013 richiamata in precedenza. Tale procedimento, in mancanza della revoca dell'anonimato da parte della madre, è avviato su istanza dei legittimati: l'adottato maggiorenne, il figlio non riconosciuto alla nascita, i genitori adottivi solo per gravi e comprovati motivi nonché i responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie qualora vi sia un grave pericolo per la salute del minore.

È prevista la possibilità di presentare una sola volta l'istanza di interpello nei confronti della madre, al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Il tribunale procederà dunque, nel rispetto della massima riservatezza e dignità, a contattare la madre per verificare se intenda o meno mantenere l'anonimato. Nel caso in cui confermi la sua scelta, i Tribunali per i minorenni autorizzano l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili. In base a quanto previsto poi nel comma 7-ter, su specifica istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, autorizza l'accesso alle informazioni di carattere sanitario già elencate poco sopra. Gli articoli 2 e 3 vanno a modificare rispettivamente il codice della privacy e il regolamento sullo stato civile in relazione alle informazioni da rendere alla madre che dichiara di volere restare anonima. Per quanto riguarda il primo, art. 2, si fa riferimento al certificato di assistenza al parto, andando a modificare la disposizione in base alla quale "il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata, possono essere rilasciati in

copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, solo decorsi 100 anni dalla formazione del documento". Viene così meno, evidentemente, il vincolo dei cento anni in caso di revoca dell'anonimato, di decesso della madre o di autorizzazione da parte del tribunale all'accesso alle informazioni relative agli aspetti di carattere solamente sanitario. Con l'art. 3 si modifica, invece, l'articolo 30 del regolamento di cui al DPR 3 novembre 2000, n. 396, con l'inserimento di un nuovo comma relativo alle informazioni da rendere alla madre e i dati che devono essere raccolti ad opera del personale sanitario. L'art. 4 reca invece la disciplina transitoria per quanto riguarda i casi di parti anonimi avvenuti precedentemente all'eventuale entrata in vigore della legge (nel caso in cui il DDL fosse stato approvato). Il testo si chiude con l'art. 5 nel quale si stabilisce che trascorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della legge (sempre, come sopra, nel caso in cui il DDL fosse stato approvato), il Governo debba trasmettere alle Camere i dati relativi all'attuazione della legge.

È opportuno segnalare, prima di proseguire con i testi attualmente più significativi ai fini del presente lavoro e per completezza di indagini, che sono stati presentati, nel corso delle due legislature di riferimento, anche due progetti di legge in materia di reati di surrogazione di maternità e di commercio di cellule e tessuti di origine umana nonché in materia di accesso alle informazioni sulle proprie origini. Si tratta del C. 3770 del 2016 e del S. 66 del 2018, che non attengono strettamente alla specifica materia qui trattata poiché fanno riferimento sì all'accesso alle origini, ma in riferimento alle origini e alla tracciabilità dei genitori biologici a scopi medici per i nati a seguito di eventuale surrogazione di maternità.

Occorre, a questo punto, trattare i due DDL in materia di accesso alle origini presentati nel corso della XVIII legislatura, quella attuale, i quali meritano un'attenzione particolare essendo essi ancora suscettibili di approvazione. Si tratta del S. 922 e del S. 1039. Il DDL n. 922 relativo alla conoscenza delle proprie origini biologiche è stato presentato al Senato in data 7 novembre 2018. Il DDL n. 922 è stato presentato in Senato con il titolo "Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche". Il fulcro è la modifica dell'articolo 28 della legge n. 184/1983 e riguarda, in particolare, i commi 5 e 7 dello stesso. Esso prevede, innanzitutto, che il primo e il secondo periodo del comma 5 vengano modificati in modo tale che l'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del DPR n. 396 del 2000, o ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possano chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici. Il testo originario del comma 5 nella legge n. 184/1983 così come modificata successivamente, stabilisce, invece, che l'adottato – si parla solamente dell'adottato e non anche del minore non riconosciuto come nel DDL – debba raggiungere l'età di venticinque anni per accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. La maggiore età può essere sufficiente solo se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psicofisica. Al comma 5 verrebbero aggiunti, in base al testo in esame, anche due ulteriori periodi, nei quali si stabilisce che l'accesso a queste informazioni non legittima azioni di Stato né dà diritto ad alcuna rivendicazione di carattere patrimoniale o successorio e che, qualora il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza possa essere presentata da chi ne ha la rappresentanza legale, esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario. Da rilevare anche la possibilità prevista dal DDL che i diretti discendenti possano fare richiesta di accesso alle informazioni che riguardano le origini biologiche. Questa possibilità non è prevista nel testo della legge che attualmente disciplina la materia.

Per quanto riguarda il comma 7, il DDL prevede la sostituzione completa di quello contenuto nella legge n. 184/1983, stabilendo che l'accesso alle informazioni sia consentito nei confronti della madre che abbia successivamente revocato la dichiarazione di non voler essere nominata, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile. Tale dichiarazione, che verrà poi trasmessa dall'ufficiale giudiziario al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, è resa personalmente dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza e deve contenere le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. Viene aggiunto un ulteriore periodo nel quale si afferma che dopo 18 anni dal parto la donna ha la facoltà di confermare con le medesime modalità l'esercizio del diritto all'anonimato. In questo caso, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis, di cui si dirà di seguito, il Tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. Il DDL prevede anche l'inserimento di un comma 7-bis, nel quale si stabilisce che, su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita, ovvero dei suoi discendenti, in caso di sua morte o incapacità, e in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, ricerche e contatti la madre per verificare se intenda rimuovere l'anonimato a seguito della richiesta del figlio. Il comma 7-ter stabilisce che, una volta ricevuta l'istanza, il Tribunale per i minorenni andrà a formare il fascicolo relativo nel massimo rispetto della segretezza, fino alla conclusione del procedimento. Gli stessi partecipanti sono tenuti al mantenimento del segreto riguardo le informazioni raccolte nell'ambito del procedimento stesso. Per ciò che riguarda nello specifico le indagini da svolgere, è previsto che il tribunale incarichi una squadra specializzata di polizia giudiziaria scelta tra i corpi militari e che vigili affinché tali indagini non tralascino di compiere il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e presso altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza. Nel caso in cui la donna sia ancora in vita, il tribunale deve incaricare il servizio sociale del luogo in cui risiede o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, affinché recapiti, direttamente nelle mani della sola interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata. L'operatore deve mantenere rigorosamente il segreto d'ufficio e non comunicare per nessuna ragione il motivo per il quale è stata inviata la convocazione. Il giudice viene informato delle condizioni psicofisiche della persona così da poter adottare tutte le eventuali cautele necessarie. Per quanto riguarda il colloquio, l'interessata sceglie il giorno e l'ora in cui deve presentarsi, da sola e senza eventuali accompagnatori, presso il giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. Il testo del DDL prevede che, durante questo colloquio, la donna venga messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere alle informazioni relative alle sue origini e viene informata di avere la possibilità, qualora lo voglia, di svelare la sua identità. Può anche richiedere che venga fissato un termine di riflessione sulla questione. A questo punto il giudice può trovarsi davanti due differenti situazioni che il testo in esame disciplina nei modi seguenti: se la donna consente, il giudice deve redigere il verbale, farlo poi sottoscrivere alla persona interessata e rivelare a quest'ultima il nome del ricorrente; se la donna non consente alla revoca dell'anonimato, il giudice deve fare in modo di

raccogliere, sempre garantendo alla donna il massimo rispetto della riservatezza, "tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari". In relazione a questa seconda ipotesi, viene stabilito che il figlio ha, tuttavia, diritto di conoscere l'identità della donna in seguito al decesso della stessa, che verrà comunicato dal Tribunale per i minorenni adito per l'istanza. Per quanto riguarda la revoca dell'anonimato, è previsto che la donna conservi tale facoltà in qualsiasi momento. La revoca deve avvenire con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca dovrà essere immediatamente "informato l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi". Qualora la donna risulti invece ormai deceduta, il tribunale "comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato". Con le stesse modalità, su ricorso dell'interessato e attraverso interpello, è consentito "l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificativi di quelli premorti". L'art. 3 prevede, invece, delle modifiche all'art. 30 del decreto 396/2000 del Presidente della Repubblica. Viene aggiunto l'art. 1-bis, nel quale si stabilisce che la madre deve essere innanzitutto informata, anche in forma scritta, sia degli effetti giuridici derivanti dalla dichiarazione di non voler essere nominata, sia per lei che per il figlio, sia della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, o confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, la dichiarazione di non voler essere nominata, nonché delle modalità per formalizzare la revoca o la conferma. La donna viene inoltre informata della facoltà che ha il figlio, una volta raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al Tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere o meno l'anonimato. In riferimento al ruolo del personale sanitario, il DDL prevede che esso raccolga i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e che si occupi della immediata trasmissione al Tribunale per i minorenni del luogo in cui è nato il figlio, insieme all'attestazione dell'informativa cui si fa riferimento nella prima parte dell'articolo. Le disposizioni transitorie contenute nell'art. 4 del DDL stabiliscono che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, "la madre che ha manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può confermare la propria volontà, dandone comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio". Le modalità di tale comunicazione, al fine di garantirne la massima riservatezza, verranno definite con un decreto del Ministro della giustizia entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Se la madre non conferma la propria volontà di restare anonima, si deve applicare l'art. 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Se la madre, invece, conferma, così come disciplinato dal comma 1, la propria volontà di non essere nominata e sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184, il Tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili. Il tribunale consente, inoltre, la conoscenza dell'identità di eventuali fratelli e consanguinei, in base a quanto stabilito al comma 5 dell'articolo 28 della legge 184/1983. È stabilito anche che nei trenta giorni successivi all'eventuale data di entrata in vigore del testo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della giustizia e in base anche alle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art. 154 del Codice in materia di protezione dei dati personali, verranno stabilite le modalità di svolgimento di una campagna di informazione

che dia conoscibilità piena a quanto qui previsto. Il presente DDL supera quanto posto dal precedente DDL n. 1978 relativo alla possibilità di presentare istanza di accesso una sola volta, poiché pare non porre limiti di questo tipo, tanto che anche in caso di decesso o revoca della dichiarazione di anonimato della madre l'istante verrà tempestivamente informato e avrà così accesso alle informazioni. Il testo in analisi si conclude con l'articolo 5, nel quale si stabilisce che trascorsi i primi tre anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, laddove il presente DDL venisse approvato, il Governo deve presentare alle Camere una relazione contenente i dati relativi al relativo stato di attuazione. L'11 dicembre 2018 il DDL è stato assegnato alla II Commissione permanente Giustizia ma il suo esame non è ancora iniziato.

Il 31 gennaio 2019 è stato presentato al Senato il DDL n. 1039, poi assegnato in commissioni riunite – Affari costituzionali e Giustizia – il 28 maggio 2019, del quale non è ancora iniziato l'esame. Il DDL dal titolo "Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita" è un testo piuttosto breve che prevede, in riferimento al tema qui in analisi, innanzitutto all'art. 2 la facoltà della madre di modificare in futuro la volontà, espressa in sede di dichiarazione di nascita, di non essere nominata, comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo in cui è avvenuto il parto. Di questa possibilità essa deve essere prontamente informata al momento della dichiarazione stessa. Per quanto riguarda il comma 7 dell'articolo 28 della legge 184/1983, l'art. 4 del DDL ne prevede la sostituzione, proponendo che "l'accesso alle informazioni di cui al comma 5 nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata non è consentito ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, salvo il caso in cui la madre abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata". Esso prevede che in questa ipotesi si applichi l'art. 93 del D.Lgs. 196/2003 – così come modificato all'art. 3 del presente DDL che va a inserire un comma 3-bis all'art. 96 appena citato – il quale stabilisce che la "persona non riconosciuta" possa fare istanza di accesso alle origini. Non risulta pertanto chiaro il rinvio al D.Lgs. rispetto a quali effettivamente siano i soggetti legittimati a presentare istanza.

Allo stato attuale il futuro di questi testi è ancora incerto: è necessario attendere gli sviluppi della discussione in Parlamento e seguirne il relativo iter, poiché potrebbero essere apportate modifiche più o meno significative nonché integrazioni.

Tabella sinottica con i tre principali disegni di legge in tema di ricerca delle origini

Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale degli ultimi decenni, in Senato sono stati presentati – dal 2015 ad oggi – i seguenti disegni di legge:

- DDL S n. 1978/2015: "Modifiche all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita", iniziativa on. Bossa e cofirmatari. [Decaduto]
- DDL S n. 922/2018: "Norme in materia di diritto alla conoscenza delle proprie origini biologiche", iniziativa dei senatori Pillon e Urraro.¹¹ [Assegnato alla 2ª Commissione Giustizia. Non ancora iniziato l'esame]
- DDL S n. 1039/2019: "Disposizioni in materia di servizi socio-assistenziali, parto in anonimato e accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita", iniziativa on. Cucca. [Assegnato alle Commissioni riunite 1ª Affari Costituzionali e 2ª Giustizia. Non ancora iniziato l'esame]

Per semplificare l'analisi e agevolare il confronto tra i testi dei disegni di legge, di seguito riportiamo in tabella alcuni temi trattati. Nonostante il DDL 1978/2015 sia decaduto al termine della XVII Legislatura riteniamo utile proporre il confronto con i due DDL presentati nel corso della presente Legislatura, il cui iter, fermo all'assegnazione alle Commissioni, potrebbe essere riavviato. Di seguito, mettendo a confronto i tre disegni di legge secondo un approccio comparativo, prova ad analizzarli muovendo dai punti di seguito indicati:

Soggetti legittimati a presentare istanza

DDL n. 1978/2015	DDL n. 922/2018	DDL n. 1039/2019
"L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata (...)".	"L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita (...) ovvero ancora un loro diretto discendente". "Qualora il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza ed esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario".	"La persona non riconosciuta alla nascita".

I DDL 1978 e 922 distinguono i soggetti legittimati in adottato e figlio non riconosciuto alla nascita; il DDL 1039, invece, non specifica gli *status* e ritiene sia legittimata ogni "persona non riconosciuta alla nascita".

Tutti i disegni di legge lasciano aperta, così, la possibilità di presentare istanza anche ai non adottati, ossia quei soggetti, abbandonati alla nascita, che non sono stati adottati. Solo il DDL 922 prevede tra i legittimati a presentare istanza anche i diretti discendenti dell'adottato e ribadisce che l'istanza può essere presentata

¹¹ Il DDL 922 ha come oggetto la modifica dell'articolo 28 della legge 184/1983 e riguarda, in particolare, i commi 5 e 7 dello stesso.

da chi ne ha la rappresentanza legale, esclusivamente ai fini dell'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario”.

Età richiesta per presentare istanza

DDL n. 1978/2015	DDL n. 922/2018	DDL n. 1039/2019
“L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, (...) raggiunta la maggiore età, può chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici”.	“L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata (...) ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possono chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici”.	“La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare istanza al Tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato”.

Nel tentativo di ripensare la materia, i DDL 1978 e 922 prevedono che l'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita, possa presentare l'istanza di accesso al Tribunale per i minorenni competente raggiunti i 18 anni, mentre il DDL 1039 non apporta suggerimenti di modifica alla norma di riferimento. Ricordiamo, infatti, che il comma 5 dell'articolo 28 della legge 184/83 stabilisce che l'età per presentare istanza di accesso alle informazioni sulle origini è venticinque anni, fatta eccezione per il diciottenne in caso di gravi e comprovati motivi di salute psicofisica, e il minorenni per il tramite dei genitori adottivi, qualora sussistano i motivi suddetti.

Contenuto dell'istanza

DDL n. 1978/2015	DDL n. 922/2018	DDL n. 1039/2019
“L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, (...) raggiunta la maggiore età, può chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei suoi genitori biologici”.	“L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita da una donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, (...) ovvero ancora un loro diretto discendente, raggiunta la maggiore età, possono chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la propria origine ovvero l'identità dei propri genitori biologici”.	“Possono sempre essere rilasciate a chi vi ha interesse informazioni di carattere sanitario, con particolare riferimento alla presenza di malattie ereditarie trasmissibili (art. 3)”.
	“Con le medesime modalità, su ricorso dell'interessato ed attraverso interpello, è consentito l'accesso ai dati identificativi di fratelli o consanguinei esistenti in vita, o la comunicazione dei dati identificati di quelli premorti”.	“La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare istanza al Tribunale per i minorenni del suo luogo di nascita per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato (art. 3)”.

I DDL 1978 e 922 non si discostano dal contenuto della normativa vigente (legge 184/83, articolo 28, comma 5), prevedendo che l'adottato abbia diritto di accedere a informazioni riguardanti la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Il DDL 922 stabilisce, inoltre, la possibilità di presentare istanza per conoscere l'identità di eventuali fratelli o consanguinei esistenti o premorti.

Il DDL 1039 restringe l'ambito di indagine alla sola madre biologica e non a entrambi i genitori, vincolando l'accesso alle informazioni, alla revoca della dichiarazione di anonimato della madre presentata in precedenza rispetto all'istanza dell'adottato.

Quante volte si può presentare istanza

DDL n. 1978/2015	DDL n. 922/2018	DDL n. 1039/2019
“L'istanza può essere presentata, per una sola volta, al Tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio”.	non specificato	non specificato

Anche i DDL 922 e 1039, come la normativa vigente, non indicano se è possibile presentare istanza una o più volte e non stabiliscono quante volte è possibile depositare la domanda al Tribunale per i minorenni. Al contrario, il DDL 1978, ormai decaduto, prevedeva che l'istanza di interpello potesse essere presentata dal figlio una sola volta, restringendo le reali possibilità, per i soggetti coinvolti, di conoscersi. La madre potrebbe infatti decidere di revocare la propria scelta di restare anonima anche successivamente alla presentazione dell'istanza del figlio e al seguente interpello. Ma stando a ciò che prevedeva il DDL 1978, madre e figlio avrebbero potuto non incontrarsi.

Procedimento di interpello

DDL n. 1978/2015	DDL n. 922/2018	DDL n. 1039/2019
“Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il Tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, contatta la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396”.	“Il Tribunale per i minorenni, ricevuta l'istanza, forma il relativo fascicolo garantendone la segretezza sino alla conclusione del procedimento. I partecipanti al procedimento sono tenuti al mantenimento del segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo. Il tribunale incarica delle indagini una squadra specializzata di polizia giudiziaria, scelta tra i corpi militari, vigilando che esse vengano svolte senza tralasciare il sopralluogo presso l'istituto o il luogo di nascita e altre pubbliche amministrazioni che possano conservare dati utili all'identificazione della donna, della sua esistenza in vita o dell'intervenuto decesso, e del luogo di residenza. Ove la donna risulti in vita, incarica il servizio sociale del luogo di residenza di questa, o l'autorità consolare in caso di residenza all'estero, di recapitare, esclusivamente a mani proprie dell'interessata, una lettera di convocazione per comunicazioni orali, indicando diverse date possibili nelle quali le comunicazioni verranno effettuate, presso la sede	“Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da impedire l'accoglimento dell'istanza, il tribunale organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito. Chiunque partecipi è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo, in particolare in riferimento ai dati personali che rendono identificabile la madre”.
“Chiunque partecipi al procedimento è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del procedimento medesimo”.		
“Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il Tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psicofisica della madre nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali”.		

del servizio o, ove preferito, al domicilio dell'interessata. In nessun caso l'operatore comunica il motivo della convocazione, osservando il più stretto segreto d'ufficio. Il servizio notificante informa il giudice delle condizioni psicofisiche della persona, in modo da consentire le cautele imposte dalle medesime condizioni. Il colloquio avviene nel giorno e nel luogo scelto dall'interessata, alla presenza di quest'ultima, sola e senza eventuali accompagnatori, e del giudice onorario minorile delegato dal giudice togato. L'interessata viene messa al corrente dal giudice che il figlio ha espresso il desiderio di accedere ai propri dati di origine e viene informata che ella può o meno svelare la sua identità e può anche richiedere un termine di riflessione. Se la donna consente, il giudice redige verbale, facendolo sottoscrivere alla persona interessata e rivelando a quest'ultima il nome del ricorrente. Se la donna non consente alla revoca dell'anonimato, il giudice si adopera per raccogliere, nel rispetto della riservatezza della donna, tutte le informazioni utili a ricostruire l'identità personale del nato, attraverso la conoscenza delle circostanze del concepimento e della nascita, nonché dati anamnestici e familiari. In questo caso, il figlio ha diritto di conoscerne l'identità dopo il decesso della stessa, la cui comunicazione avviene a cura del Tribunale per i minorenni adito per l'istanza".

Il DDL 922 descrive con cura le fasi del procedimento di interpello, partendo dalla ricerca da parte della polizia giudiziaria. I DDL 1978 e 1039 intervengono direttamente nella fase successiva, vale a dire quella in cui la madre è stata individuata. In tutti e tre i DDL, si raccomanda agli operatori coinvolti di mantenere il segreto professionale e il massimo riserbo sulle azioni svolte.

I DDL 1978 e 922 tengono conto dell'età, dello stato di salute psicofisica, delle condizioni familiari, sociali e ambientali della madre, nella valutazione da parte del giudice, a differenza del DDL 1039 che non prevede alcunché.

Revoca della dichiarazione di anonimato rilasciata al momento del parto dalla madre biologica

DDL n. 1978/2015	DDL n. 922/2018	DDL n. 1039/2019
<p>"La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio".</p> <p>"L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata (...), abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta".</p>	<p>"La dichiarazione di revoca è resa personalmente dalla donna con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio".</p> <p>"La donna conserva la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento, con dichiarazione resa al medesimo tribunale o all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, che gliela trasmette in forma riservata. Della revoca è informato tempestivamente l'istante, o in caso di suo decesso i discendenti ovvero, in mancanza di questi, gli eredi. Nel caso in cui la donna risulti deceduta il tribunale comunica senz'altro la sua identità all'istante, pronunciandosi con decreto motivato".</p> <p>"L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato di non voler essere nominata (...) abbia successivamente revocato tale dichiarazione, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile".</p>	<p>"In sede di dichiarazione di nascita, nel caso in cui la madre esprime la volontà di non essere nominata (...), la stessa viene informata che potrà in futuro revocare la propria decisione, dandone espressa comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del nato".</p> <p>"La persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, presentare istanza al Tribunale per i minorenni (...) per accedere a informazioni riguardanti la sua origine e per conoscere l'identità della donna che lo ha partorito in anonimato. Qualora risulti che la medesima abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata e non sussistano gravi ragioni tali da impedire l'accoglimento dell'istanza, il tribunale organizza il primo incontro tra l'istante e la donna che lo ha partorito".</p>

I tre DDL sopra menzionati non pongono limiti alla possibilità per la madre di revocare la sua decisione di restare anonima, revoca che può avvenire in qualsiasi momento, dalla nascita del bambino fino al decesso della donna medesima. Se per i DDL 1978 e 922 l'accoglimento dell'istanza presentata dal figlio in tribunale non è preclusa e la revoca dell'anonimato può avvenire anche nella fase dell'interpello, non è così per il DDL 1039. Secondo tale disegno di legge, infatti, l'istanza del figlio può essere accolta solo se la donna abbia revocato la propria volontà di anonimato precedentemente espressa.

I DDL 1978 e 922 equiparano la revoca della donna al decesso della stessa; il 922 pone come ulteriore possibilità di accesso alle informazioni l'irreperibilità della donna o la sua incapacità di esprimere la propria volontà.

Nel DDL 922 e nel precedente DDL 1978, ad oggi decaduto, l'ufficiale di stato civile che autentica la dichiarazione di revoca della donna è tenuto a darne immediatamente informazione al tribunale. Il DDL 922 stabilisce, inoltre, che l'istante venga informato tempestivamente della revoca, o in caso di suo decesso ne vengano informati i discendenti, ovvero, in mancanza di questi, gli eredi.

Conferma della dichiarazione di anonimato rilasciata al momento del parto dalla madre biologica

DDL n. 1978/2015	DDL n. 922/2018	DDL n. 1039/2019
<p>“La madre che ha partorito in anonimato può, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio”.</p> <p>“In caso di conferma dell'anonimato, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il Tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili”.</p> <p>“Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la madre che ha partorito in anonimato prima della medesima data può confermare la propria volontà comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio”.</p>	<p>“La donna ha altresì facoltà, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare con le medesime modalità l'esercizio del diritto all'anonimato”.</p> <p>“In questo caso, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis del presente articolo, il Tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili”.</p> <p>“Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la madre che ha manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, può confermare la propria volontà, dandone comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio”.</p>	non specificato

Nei DDL 1978 e 922 la donna ha altresì facoltà, decorsi diciotto anni dal parto, di confermare, con le medesime modalità, l'esercizio del diritto all'anonimato. In tal caso a fronte dell'istanza del figlio, il Tribunale per i minorenni autorizzerà, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.

Le questioni sollevate dai tre disegni di legge sopra illustrati rappresentano importanti punti di riflessione di cui il legislatore dovrà tener conto nell'adottare una disciplina completa sul tema dell'accesso alle origini da parte degli adottati non riconosciuti alla nascita.

L'ESPERIENZA DELLO
SPORTELLO SER.I.O.:
ASPETTI SIGNIFICATIVI
SUL TEMA DELL'ACCESSO
ALLE INFORMAZIONI
SULLE ORIGINI
ALLA LUCE DEI DISEGNI
DI LEGGE ILLUSTRATI

L'importanza della ricerca delle origini: riflessioni e criticità rilevate dallo sportello SER.I.O.

L'esperienza biennale dello sportello SER.I.O., alla luce dei suddetti disegni di legge, ci porta a formulare alcune riflessioni di sintesi che non hanno la pretesa di essere esaustive, ma intendono riportare la nostra peculiare e significativa esperienza.

Come è stato illustrato, solo a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 278/2013, cui ha fatto seguito la pronuncia additiva di principio della Cassazione Civile Sez. Unite n. 1946/2017, in Italia si è resa effettiva la possibilità per il figlio non riconosciuto di ricercare le proprie origini. Altresì resta salvo per la madre sia il diritto di partorire in anonimato in un'adeguata struttura sanitaria, per distoglierla da decisioni illegali e irreparabili per sé e per il figlio,¹² sia la facoltà di riconfermare la scelta dell'anonimato a seguito dell'interpello. Dal 2018 al 2019 lo sportello SER.I.O. è stato contattato da adottati residenti in varie regioni italiane che avevano già presentato, prima del 2013, domanda di accesso alle proprie origini, anche se si erano visti negare questo diritto, pur tutelato dalla Costituzione, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e da una serie di convenzioni internazionali.¹³ A fronte della possibilità di esperire l'interpello, di un quadro giurisprudenziale profondamente mutato, si è registrata nell'arco temporale in esame una crescita quantitativa importante delle procedure intraprese dagli adottati non riconosciuti alla ricerca delle proprie origini.

In particolare, esistono diversi gradi di ricerca e acquisizione delle informazioni sulle origini;¹⁴ tre sono i livelli: in primis la possibilità di avere informazioni disponibili sulla propria storia pre adottiva (date, persone, fatti, ecc.), poi la conoscenza dell'identità dei genitori biologici e/o dei fratelli/sorelle e infine la ricerca dei familiari biologici da farsi con contatti diretti.

¹² In tal senso, la raccomandazione al Parlamento contenuta nel *Terzo rapporto di aggiornamento sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia*, pubblicato nel novembre 2017 demanda "al Parlamento il compito di approvare una legge che preveda la realizzazione, da parte delle regioni, di almeno uno o più servizi specializzati, realizzati dagli enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti, indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza, le prestazioni e i supporti necessari, affinché possano assumere consapevolmente e libere da condizionamenti sociali e/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimento dei loro nati". Vi è necessità inoltre di un'adeguata e aggiornata preparazione dei servizi sociali, consultori, personale ospedaliero a cui la madre si rivolge per aiutarla a maturare ed esprimere in modo consapevole la sua scelta.

¹³ Vedi il riconoscimento del diritto della persona che l'art. 2 della Costituzione Italiana garantisce nelle relazioni familiari e l'art. 3 Cost. in funzione del diritto al libero sviluppo della persona, gli artt. 7 e 8 della Convenzione di New York del 20/11/1989, ratificata con legge del 27/05/1991, n. 176, gli artt. 16, comma 1 lettera a, 30 e 31 della Convenzione dell'Aja del 29/05/1993, ratificata con legge 31/12/1998, n. 476 e con la Raccomandazione 1443 del Consiglio d'Europa, adottata il 26/01/2000 in materia di adozione internazionale.

¹⁴ Vedi Chistolini, M., Pistacchi, P., *L'accompagnamento all'accesso alle origini nelle più recenti esperienze di studio, ricerca e intervento*, in Pregliasco, R. (a cura di), *Alla ricerca delle proprie origini*, Carocci, 2001.

I soggetti legittimati a presentare istanza di accesso alle proprie origini presso il Tribunale per i minorenni sono tassativamente previsti dal diritto positivo, in particolare dalla legge che regola l'adozione;¹⁵ tra questi l'adottato (venticinquenne riconosciuto alla nascita o non riconosciuto; il maggiore di età riconosciuto alla nascita o non riconosciuto per gravi e comprovati motivi inerenti la salute psicofisica o quando i genitori adottivi sono deceduti o diventati irreperibili), i genitori adottivi – solo se sussistono gravi e comprovati motivi –, i responsabili delle strutture ospedaliere o di un presidio sanitario – ove ricorrano i presupposti della necessità e urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore.

Il comma 8 dell'art. 28, L. 184/83, si discosta poi da questa coerenza sistematica, affermando che non è necessaria l'autorizzazione per il soggetto maggiorenne, quando i genitori adottivi siano morti o divenuti irreperibili. Con il DDL 922/2018 si introduce un'ulteriore ipotesi di legittimazione ad agire, estendendo la possibilità di presentare istanza anche al "figlio non riconosciuto" alla nascita da donna che ha manifestato la volontà di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del DPR n. 396 del 2000, a prescindere dal suo stato civile o dalla circostanza che il concepimento sia avvenuto tra persone già coniugate con altre. La dicitura "figlio", ricomprende non solamente gli adottati ma anche gli ex assistiti abbandonati mai formalmente adottati. Anche il DDL 1039/2019 riconosce la legittimazione ad agire alla "persona non riconosciuta alla nascita (...) raggiunta l'età di venticinque anni" ampliando il numero dei soggetti legittimati a presentare istanza, senza fornire ulteriori specifiche.

Il DDL 922/2018 prevede inoltre la possibilità anche per il diretto discendente,¹⁶ di poter dare corso alla ricerca, accogliendo il suo bisogno di poter conoscere le informazioni che riguardano la propria origine e di accedere alla propria storia parentale.

In questi due anni, la tipologia dell'utenza che ha contattato lo sportello SER.I.O. è stata varia: oltre gli adottati e i non adottati, si è rilevato un numero crescente anche di diretti discendenti dell'adottato, quando i legittimati erano morti o incapaci, spinti da motivazioni varie quali l'anamnesi familiare, ragioni patologiche con particolare riferimento alle malattie ereditarie trasmissibili o da una rivelazione/desiderio negato, sospeso, dimenticato ed espresso dal genitore solo in punto di morte. Gli adottati, i non adottati, i diretti discendenti testimoniano tutti un comune bisogno: quello della ricerca di "verità biologica" sulla propria origine. Si rileva però che a questo bisogno diffuso il diritto positivo vigente non è sempre in grado di rispondere.

Con lo sportello SER.I.O., si è direttamente e concretamente constatato che la ricerca delle informazioni delle origini è un bisogno profondo dell'adottato, una parte integrante dello sviluppo della sua personalità che non può e non deve essere ancorata alla scelta espressa dalla madre al momento del parto, ossia la scelta di riconoscere il neonato o partorire in anonimato rinunciando alla sua "genitorialità giuridica". Gli utenti dello sportello, adottati riconosciuti o non riconosciuti alla nascita, ci hanno spesso confidato che, nel corso della loro vita, si sono ripetutamente fatti tante domande e hanno fantasticato sul motivo dell'abbandono, sull'identità, sul volto, sulle sembianze e sulla provenienza della madre, purtroppo senza poter ricevere risposte. Nessun adottato ci ha manifestato il desiderio di avere accesso alle informazioni sulle proprie origini per legittimare azioni giuridiche di stato o procedere a rivendicazioni di carattere patrimoniale o accessorio. Nessun adottato venuto a colloquio ha messo in discussione il diritto alla riservatezza della madre biologica o la possibilità di

¹⁵ Art. 28, commi 4 e 5, L. 184/1983 così come novellata dalla L. 149/200.

¹⁶ Ibidem.

un'eventuale persistenza della volontà della madre di continuare a rimanere anonima a seguito dell'interpello, riconoscendo di fatto il diritto all'anonimato come ricompreso del più ampio diritto alla privacy.

Le motivazioni alla base dell'istanza di accesso alle informazioni sono valutate dal giudice cui compete il sindacato della meritevolezza dei motivi e, ove l'istanza è avanzata per motivi di rivalsa nei confronti della madre abbandonica, il potere/dovere di respingerla.

La ricerca delle origini biologiche, quale diritto della personalità, si rivela per gli utenti non solo una "componente essenziale dell'identità personale",¹⁷ ma anche un aspetto funzionale alla formazione e al consolidamento della loro personalità psicofisica, aspetto in grado di condizionare il loro "intimo atteggiamento e la stessa vita di relazione".¹⁸ A sostegno di quanto sia importante conoscere la propria origine e le proprie radici, gli utenti dello sportello SER.I.O., ci hanno rivelato di essersi sentiti "diversi" dagli altri bambini e hanno considerato penalizzante confrontarsi con un'assenza totale di informazioni sulla propria storia personale e familiare pre adottiva.

Il desiderio di conoscere le proprie origini non si è affievolito con l'età e il mancato soddisfacimento di questa esigenza spesso ha dato luogo a paure, sofferenze psicologiche, talvolta a difficoltà relazionali.

Grande è stata la gioia di un nostro utente che ha completato la sua ricerca, apprendendo dal giudice l'identità della madre e la sua provenienza geografica, riuscendo a dare un volto alla madre naturale e a ricostruire il tassello che mancava nella sua storia personale e familiare.

Dai colloqui svolti presso IDI è emerso che i momenti della vita in cui si fa più vivo il desiderio di conoscere le proprie origini sono per lo più: l'adolescenza, il momento in cui si diventa padri/madri, nonne/i e l'età della pensione, in cui si ha più tempo per riflettere sul proprio passato e su ferite mai rimarginate.

Come precedentemente accennato, nella normativa vigente, il diritto di accesso alle informazioni sulle proprie origini varia in rapporto all'età dell'adottato. Se l'adottato è minorenni solo i genitori adottivi, a fronte di un'autorizzazione del Tribunale per i minorenni, possono accedere alle informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici quali esercenti la potestà dei genitori, solo se sussistono gravi e comprovati motivi di salute psicofisica del figlio; la privacy sull'identità dei genitori biologici deve fare un passo indietro rispetto alla tutela della salute dell'adottato. Tali informazioni possono essere fornite anche al responsabile della struttura ospedaliera o di un presidio sanitario ai sensi dell'art. 28, c. 4, legge 183/1984, "ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per la salute del minore". In tutti gli altri casi, la normativa stabilisce il raggiungimento dei venticinque anni per poter presentare istanza.

Alla luce dell'esperienza dello sportello SER.I.O., si ritiene che l'età e i requisiti previsti dall'art. 28 legge 184/1983 e ribaditi dal disegno di legge 1039 del 2018 siano congrui, perché intraprendere la ricerca delle origini è una decisione importante, che inevitabilmente risveglia una serie di emozioni contrastanti e destabilizzanti. Le persone maggiorenti che sono venute allo sportello spesso ci hanno rivelato di essere in conflitto con i genitori adottivi, in fuga da una realtà stretta, rigida; spesso idealizzavano la famiglia biologica come la panacea al loro malessere.

Per tale motivo, è opportuno che prima di intraprendere la ricerca l'adottato abbia

¹⁷ Così sent. Corte Cost. n. 272/2017.

¹⁸ Sul punto Corte Cost. n. 278/2013.

maturato un sé solido e coeso, delle competenze emotive ed affettive stabili, per non venirne completamente travolto e disorientato. Ristabilire un contatto con la famiglia di origine può risvegliare nell'adottato il trauma dell'abbandono, vissuti non facili, a volte abusanti o maltrattanti, paure represses, risvolti emotivi e psicologici non trascurabili, e deve essere gestita con competenza e cautela. Altresì ci appare indispensabile che chi fornisce informazioni agli utenti debba ricevere una formazione adeguata e faccia parte di un'equipe strutturata multi professionale, con competenze specialistiche.

Alla luce dell'evoluzione della giurisprudenza o di eventuali modifiche normative, ci appare opportuno non porre limiti alla possibilità dell'adottato di presentare più volte istanza di accesso alle origini. Di fatto, a seguito della sentenza CEDU e della sentenza Corte Costituzionale n. 278/2013 numerosi sono stati gli adottati non riconosciuti alla nascita che hanno potuto presentare di nuovo un'istanza al Tribunale per i minorenni, vedendosi riconosciuto il diritto alle informazioni sulle origini fino allora negato. Pertanto ci appare non opportuno predeterminare in modo aprioristico e tassativo il numero di volte in cui è possibile proporre istanza. Si rileva che anche il DDL 922 non pone limiti di questo tipo.

La Suprema Corte con sentenza 6963/2018, ha poi ampliato i confini sulla possibilità di accedere alle proprie origini sul proprio nucleo familiare biologico in modo da includervi, oltre ai genitori, anche informazioni sull'eventuale esistenza e identità dei più stretti congiunti come fratelli e sorelle, in ragione del fatto che si tratta di un diritto di primaria importanza nella costruzione dell'identità dell'adottato che si completa nella ricostruzione dell'intero nucleo familiare originario. Anche in tal caso, si ritiene importante procedere a un bilanciamento degli interessi in gioco, facendo ricorso all'interpello dei fratelli/sorelle con le modalità fissate dalla Corte Costituzionale sentenza n. 278/2013 e dalla Corte di Cassazione Civile Sez. Unite con sentenza n. 1946/2017 garantendo loro idonea riservatezza.

Il disegno di legge 922/2018 intercetta chiaramente questo bisogno prevedendo la facoltà per l'interessato, tramite ricorso e attraverso l'interpello, a garanzia della loro riservatezza, di conoscere i dati di fratelli, sorelle o consanguinei.

A fronte di questa nuova possibilità riconosciuta agli adottati, lo sportello SER.I.O. ha registrato un numero crescente di utenti desiderosi di ricostruire il proprio nucleo familiare di nascita e di ristabilire un contatto con sorelle o fratelli biologici per lo più maggiori di età di cui si aveva ricordo e spesso adottati da altre famiglie, mentre residuale è la ricerca di fratelli/sorelle nati successivamente all'adottato che non li conosce.

Le motivazioni alla base di questa ricerca sono varie, ma quella registrata con più frequenza dagli adottati è data dal fatto di essere rimasti soli a seguito della morte dei genitori adottivi o a causa dello sgretolamento della famiglia adottiva, per cui si cerca in qualche modo di colmare un vuoto affettivo e/o di ristabilire un equilibrio perduto, cercando di rintracciare in un viaggio a ritroso nel tempo la propria famiglia naturale. Il desiderio di conoscere l'esistenza e il nome di fratelli/sorelle, cresciuti in contesti diversi, viene avvertito dall'adottato come meno impegnativo da un punto di vista emotivo rispetto a quello della madre, ma certamente suscita più interesse rispetto al desiderio di conoscere il padre biologico. Alcuni utenti, ancorché desiderosi e curiosi, hanno preferito rinunciare a tale ricerca, per timore di turbare l'equilibrio emotivo e psicologico di eventuali fratelli, provocando un'intrusione inaspettata che potrebbe risultare non gradita o dolorosa.

Infine, ma certamente non per ordine di importanza, è la ricerca delle informazioni sulle origini svolta online, sui social network, condotta attraverso gruppi Facebook

soprattutto dai più giovani. Un adottato prima del raggiungimento della maggiore età, l'altro prima dei 25 anni previsti dalla normativa vigente, ci hanno raccontato di aver esperito alcuni tentativi di ricerca dei propri familiari con l'ausilio della rete, prima di rivolgersi allo sportello SER.I.O.

Se da un lato i social network velocizzano tali ricerche e rendono apparentemente tutto più facile e immediato, dall'altro, mettono gli adottati in contatto, senza alcun filtro, con persone senza scrupoli che possono destabilizzarli e disorientarli ulteriormente. I giovanissimi spesso percepiscono la rete come la via più facile, immediata e gestibile, in quanto il dialogo con la madre o con parenti può essere cercato, aperto e interrotto a piacimento, in qualsiasi momento, tramite un semplice "clic". Ma non sempre, purtroppo, la via è sicura e facile da gestire. Spesso i social network finiscono per by-passare anche il ruolo fondamentale di accompagnamento fornito dai servizi sociali.

Pertanto, anche a fronte di questo uso così diffuso della rete emerge l'opportunità di prevedere un'equipe di professionisti formati, aggiornati e adeguatamente specializzati, capaci di intercettare tempestivamente nella fase post adottiva i bisogni di ricerca delle origini del minore. Un auspicio è che con il progetto SER.I.O. si possa creare una cultura dell'adozione e dell'accoglienza condivisa,¹⁹ una rete strutturata di sostegno in grado di offrire una corretta informazione e una presa in carico, un accompagnamento qualificato sia al soggetto che ricerca le proprie origini e, se minore, anche alle famiglie adottive, e che veda nella Regione il proprio fulcro, in raccordo con gli altri soggetti istituzionali, enti autorizzati e associazioni coinvolte.

¹⁹ Breschi, S., *Dalla formazione alcune proposte operative per lo sviluppo del modello di intervento regionale*, in Breschi, S. (a cura di), *Identità in costruzione – La ricerca delle informazioni sulle origini nell'adozione: vissuti, sostegno professionale e prospettive di sviluppo*.

Abbandonati mai adottati: una presenza invisibile per la legge

Come è stato più volte ricordato il progetto SER.I.O. nasce nell'ambito dell'adozione per accompagnare le persone adottate alla ricerca di informazioni sulle proprie origini biologiche, tuttavia nel corso del 2018 il 22% degli utenti che hanno contattato lo sportello presso IDI è rappresentato dagli abbandonati non adottati: sia i "figli di ignoti" sia i figli di donna che ha manifestato la volontà di non essere nominata.²⁰

Si tratta di soggetti che hanno vissuto la loro infanzia e adolescenza in uno stato di abbandono morale e materiale, presi in carico dagli istituti di beneficenza, nel passato, e dai servizi sociali, nei tempi più recenti, o affidati a famiglie, senza mai essere stati legalmente adottati.

Si tratta di una "coda generazionale", che interessa uomini e donne nati tra gli anni Venti e la seconda metà degli anni Sessanta del Novecento, orientativamente può essere preso come limite cronologico il 1967, anno della promulgazione della legge n. 431 sull'adozione speciale²¹ a tutela dei minori privi dell'assistenza da parte di genitori e parenti tenuti a provvedervi.

Le motivazioni che hanno spinto gli ex assistiti non adottati a contattare lo sportello non sono state diverse da quelle che hanno spinto gli adottati: volevano conoscere la loro storia e le loro origini. Tra questi c'è chi si è mosso per pura e semplice curiosità, chi ha avvertito la necessità di colmare un vuoto lungo una vita, chi, invece, ha avvertito che era giunto il momento di completare, con un ultimo tassello, il mosaico della propria storia, partita in salita, ma poi vissuta nella pienezza degli affetti.

C'è anche chi è tornato ben volentieri nel luogo dove tutto questo ha avuto inizio per rivedere gli ambienti e gli spazi, ma anche per dimostrare, con fierezza, che nonostante tutto è riuscito a riscattarsi.

Il *fil rouge* che ha accomunato le persone che ci hanno contattato resta l'interesse di conoscere l'identità della madre, pur nella consapevolezza di non essere più

²⁰ Una differenza talvolta sottile da percepire soprattutto dai non addetti ai lavori. Il parto omissivo si verifica quando la donna abbandona il figlio senza riconoscerlo e senza dichiarare espressamente di voler restare anonima. Il parto anonimo, invece, si verifica quando la donna si avvale del diritto di restare anonima, ai sensi dell'art. 30 comma 1 del DPR n. 396/2000. Nel passato i due casi sono stati spesso equiparati anche dagli ufficiali di stato civile, appesantendo "la condizione della persona abbandonata ed adottata privandola, salvo ripensamento della madre, della conoscenza delle origini, ma ha conseguenze ancora più gravi per il soggetto, abbandonato alla nascita, che non è stato adottato. In tale ultimo caso l'annotazione del parto anonimo impedisce praticamente a quest'ultimo l'azione di dichiarazione giudiziale della maternità e paternità." (Trovato, L., *L'attuale formulazione dell'art. 28 alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo. Possibili linee ricostruttive*, p. 10).

²¹ Con la legge 431/1967 si introduceva, per la prima volta nell'ordinamento italiano, l'istituto dell'adozione speciale. La ratio era quella di assicurare al figlio adottivo lo *status* di figlio legittimo, con "cessazione dei rapporti dell'adottato verso la famiglia d'origine" e ricostruzione del suo stato civile all'interno della famiglia adottiva nella nuova condizione di figlio legittimo. Per questa netta cesura tra prima e dopo scomparvero da ogni certificazione i riferimenti ai genitori e a ogni richiamo all'adozione. Questa legge raccolse i principi fissati dalla Convenzione di Strasburgo (1967) che distinse l'adozione degli adulti dall'adozione dei minorenni, introducendo la condizione di figlio legittimo per l'adottato e ponendo un taglio definitivo con la famiglia di origine.

in tempo, data l'età avanzata di certuni, di chiederle *perché? Perché non mi hai voluto? Hai mai pensato a me per il mio compleanno? C'è stato chi si sarebbe accontentato di ricevere solo il nome per il desiderio di andare sulla tomba della madre a portarle un fiore.*

Un signore di una certa età dalla voce chiara e profonda, telefonando allo sportello, ha confidato che per tutta la vita ha vissuto come un fantasma, durante l'infanzia ha vissuto in un istituto con la sensazione di essere un bambino non voluto; un bambino invisibile per il mondo e, crescendo, ha continuato ad avere questa percezione.

Dato che la voce stava cambiando per l'emozione, siamo intervenuti chiedendo se questi pensieri erano stati causati, al tempo, da qualche evento o se era stato qualcuno a suggerirglieli. Il signore al telefono ha risposto semplicemente che la sua convinzione di essere un bambino trasparente derivava dal vuoto che aveva fra le mani, in realtà, non aveva mai avuto niente di suo che testimoniava il suo passato, *che comprovasse la sua esistenza, il suo essere stato bambino.*

Le persone hanno bisogno di documenti, di tracce del loro passaggio; hanno bisogno di ricostruire, anche solo idealmente, quella quotidianità non vissuta con coscienza, quella che ognuno di noi, generalmente, conosce dai racconti della propria madre e della famiglia. Più i documenti parlano del bambino che è stato, più trasmettono un senso di conforto per chi cerca.

Ci accorgiamo di questo quando consegniamo all'ex assistito la copia della sua cartella sanitaria, dove sono annotate le informazioni sulla salute e sullo sviluppo fisico rilevate durante il periodo trascorso presso il brefotrofo. Tra le notizie si trovano indicati il peso alla nascita, i parametri percentili della crescita, notizie dei primi denti spuntati, i primi passi compiuti, ma a strappare, quasi sempre, un sorriso sono gli appunti delle pappe somministrate.

Si tratta di un'immersione in una normalità che dona conforto e serenità a chi riceve il documento. Tutto concorre a materializzare o a rafforzare l'immagine del bambino nell'adulto che cerca. Ciò che per molti è scontato, non lo è per determinate categorie di persone. Non tutti hanno un album di fotografie da sfogliare o giocattoli e vestiti come ricordi dell'infanzia e neppure racconti e aneddoti da conservare nella memoria individuale.

Ci sono stati utenti che hanno contattato lo sportello per chiedere come fare a rintracciare i loro fascicoli personali, dopo che l'istituto assistenziale che li aveva accolti nel corso degli anni aveva cessato l'attività ed era stato chiuso. Chi ha avuto notizie che l'intero archivio dell'istituto era andato perduto a causa di calamità naturali, mettendo così fine alla tenue speranza di rintracciare qualche carta, chi invece era stato informato, com'è accaduto alla signora T. che ha chiamato dalla provincia di Perugia, che l'archivio dell'istituto era stato spostato ma nessuno le sapeva indicare dove.

Sebbene non rientrasse nelle competenze dello sportello SER.I.O., abbiamo cercato di informarci sugli enti assistenziali della regione della signora per poi indirizzarla a contattare l'Archivio di Stato di Perugia che conserva tra i fondi anche quello dell'istituto assistenziale interessato. Un aiuto necessario, dettato dalla convinzione dell'importanza che riveste la documentazione soprattutto in situazioni di fragilità. La mancanza di tracce, di riferimenti concreti e tangibili, relativi ai primi anni di vita è avvertita come un'ulteriore perdita, un ennesimo schermo del destino.

Non è questo il caso degli ex ospiti dell'Istituto degli Innocenti, luogo che per secoli ha accolto l'infanzia bisognosa e illegittima.

Nel suo ricco archivio²² sono conservati documenti e memorie dei suoi ospiti da oltre 600 anni. A ogni contatto avvenuto con un ex Nocentino non adottato, abbiamo invitato gli interessati a presentare formale richiesta al Servizio documentazione²³ dell'Istituto degli Innocenti. Secondo accordi ormai decennali con il Tribunale per i minorenni di Firenze, l'Istituto può infatti procedere, nei limiti di legge, a effettuare la ricerca e a produrre in copia la documentazione del soggetto interessato, segretando il nome e i dati identificativi della madre che al momento del parto ha dichiarato di restare anonima.

In che cosa consiste la documentazione?

Generalmente la documentazione che è stata preparata e consegnata agli utenti non adottati che hanno presentato formale di richiesta nel corso del 2018, raccoglie la scheda o partita di registrazione, il fascicolo personale e la cartella clinica.

La partita di registrazione altro non è che una carta del registro di ingresso dov'è riportato l'evento abbandonico di ciascun bambino accolto agli Innocenti. I registri in questione fanno parte di una delle più antiche serie dell'archivio denominata *Balie e Bambini*,²⁴ in auge fin dal XV secolo. Distinti per lettera dell'alfabeto e per anno, i registri contengono i dati anagrafici dei bambini introdotti: nome e cognome, data di nascita, data di ingresso, ora della consegna, cosa aveva con sé il bambino e poi ancora il nome della balia cui l'Ospedale lo affidava per l'allattamento esterno, il suo domicilio e le spese pagate dall'Ospedale. Si tratta di una scrittura aperta, che veniva aggiornata di tutte le notizie e di tutti gli eventi più significativi, riguardanti la creatura. Quando l'evento era oggetto di corrispondenza veniva aperto un fascicolo, generalmente nominativo, segnalato sulla partita del registro, e riposto nella serie *Affari per Creature*.²⁵

Il fascicolo personale dell'assistito, raccolto nella serie intitolata *Recapiti di introduzione*, è costituito nella maggioranza dei casi da carte di natura amministrativa, come l'estratto di nascita, il certificato di battesimo, l'iscrizione all'accoglienza, e la corrispondenza con altri istituti. Nel corso del tempo, all'interno del fascicolo sono state inserite le relazioni, le osservazioni delle assistenti sociali sul bambino assistito e sulla famiglia. Mentre sono estremamente rari i fascicoli che contengono anche fotografie, lettere, biglietti lasciati dalle madri.

²² L'Istituto degli Innocenti oggi vanta di un Archivio storico di inestimabile valore, non solo per l'unicità e la consistenza dei suoi documenti (oltre 13.000 unità), ma per la continuità cronologica di alcune sue serie archivistiche, tra le quali quella legata all'attività di accoglienza dei bambini abbandonati che corre lungo i sei secoli di vita istituzionale. Cfr. Bruscoli, G., *L'Archivio del Regio Spedale di S. Maria degli Innocenti di Firenze*, Firenze, Tipografia Enrico Ariani, 1911; Enea, A., Sandri, L., *L'archivio dell'Ospedale degli Innocenti di Firenze e il suo inventario on line*, Technical report, in http://www.archiviovolto.org/sites/www.archiviovolto.org/files/publications/larchivio_dellospedale_degli_innocenti_di_firenze.pdf

²³ Il Servizio documentazione, biblioteca e archivio dell'Istituto degli Innocenti fornisce informazioni e conoscenze sulla condizione dei bambini e degli adolescenti, attraverso la raccolta, la catalogazione, l'organizzazione, l'analisi e la diffusione della documentazione prodotta a livello italiano e internazionale. Conserva e valorizza il patrimonio documentale e storico prodotto dall'ente, dalla sua fondazione a oggi, raccolto nell'Archivio storico e nell'archivio di deposito e nel fondo librario antico dell'Istituto <https://www.istitutodeglinnocenti.it/content/attivita-di-documentazione>

²⁴ Cfr. l'inventario online *Balie e Bambini*: http://www.archivio.istitutodeglinnocenti.it/ardes-web_innocenti/cgi-bin/pagina.pl?CurChiaveAlbero=2779&CurTipoAlbero=ca&CurApriNodo=0&CurRecId=2779&CurRecType=ca&PrpSecId=7

²⁵ Cfr. l'inventario online *Affari per Creature*: http://www.archivio.istitutodeglinnocenti.it/ardes-web_innocenti/cgi-bin/pagina.pl?CurChiaveAlbero=2822&CurTipoAlbero=ca&CurApriNodo=1&CurRecId=2824&CurRecType=ca&PrpSecId=7

La cartella sanitaria²⁶ è costituita da un registro prestampato che contiene le informazioni sulle condizioni fisiche del bambino, a partire dal suo ingresso in brefotrofo. Compaiono gli esiti delle visite mediche e dei controlli periodici, i parametri percentili della sua crescita, annotazioni sulle vaccinazioni cui era sottoposto e sulle malattie che aveva contratto. Tra queste informazioni è possibile trovare anche cenni dell'anamnesi familiare (età dei genitori, tipo di lavoro svolto, condizioni di salute della madre e della sua famiglia) che non identificano i genitori, ma aiutano a carpirne delle notizie.

Riprodotti i documenti, abbiamo provveduto a leggerli e a segretare eventuali nomi, cognomi e ogni altro riferimento identificativo alla madre biologica, nel caso che il richiedente sia stato partorito da donna che si è avvalsa del diritto di restare anonima. La consegna della documentazione è avvenuta sempre nella sede dell'Istituto, spesso nella sala dell'archivio o nelle sale contigue della biblioteca, al riparo da presenze estranee. Il momento è stato vissuto con grande trepidazione sia dagli istanti che da noi operatori dello sportello: i primi perché convinti che le carte avrebbero dato tutte le risposte alle loro domande, i secondi perché sapevano che non era così e che per questo sarebbero dovuti intervenire a "consolare". La documentazione fine a sé stessa non basta a soddisfare la sete di conoscenza dell'interessato, occorre che le notizie siano accompagnate, presentate, spiegate e soprattutto contestualizzate nel periodo storico e culturale in cui si svolge la vicenda e in cui sono realizzati gli stessi documenti. Per questa cura ogni appuntamento ha richiesto spazio e tempo. Quasi tutti i richiedenti hanno preferito aprire la busta insieme e ascoltare le spiegazioni sui singoli documenti. Possiamo affermare che la partecipazione si è dimostrata attiva: hanno fatto domande, chiesto precisazioni, hanno riso, hanno pianto e talvolta hanno dimostrato anche la loro rabbia per non trovare qualcosa di più, come fotografie, disegni, lettere, insomma qualcosa di più intimo e personale.

Se non è stato esplicitamente richiesto, la lettura delle carte è stata lasciata al singolo utente, magari a un tempo successivo, nella propria intimità. La nostra presenza è forse servita a controllare le emozioni per le notizie trovate o per quelle che mancavano. La grande delusione resta comunque non trovare il nome della madre o saperlo lì, sotto gli occhi, ma segretato. Delusione che è stata, talvolta, consolata dalla presenza di informazioni di "contorno", lasciando poi alla parola e al racconto un effetto lenitivo e consolatorio.

Conoscere questa categoria di persone così da vicino, ci permette di riflettere su e di evidenziare alcune criticità emerse dopo il 2013. Rispetto agli adottati non riconosciuti, i figli abbandonati e mai adottati in cerca delle informazioni sulle proprie origini si trovano in una posizione svantaggiata.

I non adottati sono ignorati dalle normative vigenti. La disparità di trattamento fra le due categorie si pone in evidente contrasto con la Costituzione Italiana, con la Corte europea dei diritti dell'uomo e con una serie di convenzioni internazionali che più volte sono state ricordate nei capitoli precedenti. Anche la giurisprudenza non ha contemplato, nelle significative aperture previste per gli adottati non riconosciuti alla nascita, gli ex assistiti/non adottati. Si è dimenticata di loro anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 15024/2016 e l'ordinanza n. 30045/2018 secondo le quali, in caso di parto anonimo, il figlio adottato ha diritto, dopo la morte della madre biologica, di conoscere l'identità personale della stessa. Una sentenza che sembrerebbe fatta ad hoc per i non adottati, in particolar modo per quelli nati negli anni Venti e Trenta del Novecento quindi persone di novanta

²⁶ Cfr. l'inventario online *Cartelle sanitarie*: http://www.archivio.istitutodeglinnocenti.it/ar-des-web_innocenti/cgi-bin/pagina.pl?CurChiaveAlbero=3269&CurTipoAlbero=ca&CurApri-Nodo=&CurRecId=3268&CurRecType=ca&FrmSimpleSearch=cartelle%20sanitarie&FrmRicRes=grp&PrpSecId=1&FrmRicGrpType=ca

e ottanta anni, che sono alla ricerca di una madre che, eccetto rare eccezioni, risulta difficilmente ancora in vita.

Per questa esclusione, nel corso del 2018 non è stato possibile soddisfare alcuni ultra ottantenni che di persona o per delega, quando la salute glielo ha impedito, hanno chiesto di ricevere informazioni sulla propria madre e di ricevere copia dei documenti personali sul proprio vissuto in istituto. Con grande rammarico abbiamo dovuto, almeno in due casi, segretare le notizie identificative della madre, impedendo agli interessati di conoscere quel nome atteso per tutta la vita.

Pertanto, alla luce dell'esperienza dello sportello SER.I.O., a fronte di una lacuna normativa, si auspica che il legislatore italiano provveda a eliminare la disparità di trattamento tra adottati e non adottati, estendendo la normativa positiva prevista per gli adottati sia al figlio non riconosciuto alla nascita che al figlio abbandonato mai formalmente adottato, come lasciano intendere i disegni di legge: il n. 992/2018 nella dicitura "L'adottato, ovvero il figlio non riconosciuto alla nascita" e il n. 1039/2019 nella dicitura "La persona non riconosciuta alla nascita".

Solo un intervento legislativo potrà eliminare questa disparità di tutela, che si pone in contrasto con la stessa Costituzione, e assicurare pari diritti e dignità ai figli abbandonati mai adottati che cercano informazioni sulle loro origini, talvolta anche per motivi di salute strettamente connessi alla loro storia anamnestica familiare.

La madre biologica: riflessioni sull'interpello e sulla revoca della dichiarazione di anonimato

Come abbiamo delineato nel capitolo precedente, la normativa vigente in tema di accesso alle origini opera discriminazioni tra i minori abbandonati adottati e mai adottati, tra minori riconosciuti dalla madre naturale e non riconosciuti alla nascita.

La giurisprudenza, le sentenze della CEDU, della Corte Costituzionale, della Cassazione a Sezioni Unite, hanno rappresentato un'importante svolta per il diritto dell'adottato non riconosciuto a ricercare le proprie origini, introducendo lo strumento dell'interpello, fondamentale ai fini di un'eventuale revoca della dichiarazione di anonimato rilasciata dalla madre biologica al momento del parto. In assenza di un intervento puntuale del legislatore teso a individuare un procedimento stabilito dalla legge, in grado di assicurare la massima riservatezza, in primis, alla disciplina delle modalità di conservazione delle informazioni sull'identità della donna, i Tribunali per i minorenni hanno cercato di sopperire tale lacuna cercando di individuare e dedurre la regola del caso concreto, dai testi normativi e dal sistema giuridico complessivo.

Il procedimento di interpello è affidato così a giudici, a protocolli, a circolari e a linee guida che variano da tribunale a tribunale, dando luogo a difformità di interpretazioni e applicazioni della legge, per cui a scapito della certezza del diritto anche in una stessa Regione, si può assistere a interpretazioni e applicazioni difformi in questa materia. È pertanto auspicabile un intervento del legislatore, in grado di uniformare le procedure nel rispetto della massima riservatezza e della dignità della donna. Inoltre, il DDL 922/2018 stabilisce che l'accesso alle informazioni sulla madre è consentito qualora la medesima abbia successivamente revocato la dichiarazione di non voler essere nominata, o sia deceduta, o risulti incapace di esprimere la propria volontà, o sia irreperibile; anche il DDL 1039/2019 prevede che l'accesso sia consentito solo se la madre abbia precedentemente revocato la propria volontà di non essere nominata.

I suddetti DDL, precludendo al figlio la facoltà di presentare istanza se la madre biologica non abbia revocato la sua dichiarazione di anonimato, sembrano incapaci di operare un bilanciamento tra i diritti contrapposti del figlio e della madre, assicurandogli pari riconoscimento e tutela. Per di più la madre biologica che per negligenza, dimenticanza o a causa di condizioni debilitate psicologiche, neurologiche o fisiche non è in grado di revocare la dichiarazione rilasciata al momento del parto, sarà interpellata anche se non lo desidera.

Lo sportello SER.I.O., contattato anche da madri biologiche che volevano capire come poter revocare volontariamente e discrezionalmente la dichiarazione di anonimato rilasciata al momento del parto, ha potuto constatare che non è facile per le madri abbandoniche, per vergogna e paura di essere giudicate, chiedere informazioni e parlare apertamente di vicende così delicate, né uscire dall'ombra per rilasciare una dichiarazione di revoca, personalmente all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza come prevede il DDL 922 o dandone espressa

comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del nato come previsto dal DDL 1039. A volte alla base dell'abbandono ci sono stati traumi irrisolti, senso di inadeguatezza, pressioni familiari, impossibilità di prendersi cura da sole del neonato, che hanno "segnato" la vita della donna. Tuttavia, resta importante che la donna conservi la facoltà di revocare successivamente tale dichiarazione, resti libera di manifestare spontaneamente la propria disponibilità e che di tale revoca sia informato tempestivamente l'istante. Sebbene il nostro diritto positivo non contenga disposizioni concernenti la madre biologica successivamente al decreto di adozione del minore, sia il DDL 922/2018 che il DDL 1039/2019, prevedono espressamente per la madre naturale la facoltà di revocare l'anonimato in qualsiasi momento. Questo rappresenta un segno positivo per tante madri che attendono la possibilità di revocare la dichiarazione di anonimato. Lo sportello SER.I.O., per accogliere l'intimo desiderio delle medesime, sentito il Tribunale per i minorenni competente in base alla loro residenza, le ha invitate a rilasciare una dichiarazione spontanea presso la Cancelleria adozioni da inserire nel fascicolo del figlio andato in adozione. Tale dichiarazione non ha valore giuridico, ma costituirà un gesto importante per il figlio che, compiuti 25 anni, deciderà di presentare istanza per l'accesso alle informazioni sulle origini.

Infine, ma non meno importante, è il "tempo di riflessione" che a nostro avviso deve essere concesso dal giudice alla madre in seguito all'interpello.

All'interno del Progetto SER.I.O., durante le giornate di formazione rivolte agli operatori socio-sanitari, i Centri Adozione di Area Vasta, illustrandoci le loro esperienze operative sul campo, ci hanno rivelato quanto è importante concedere alla madre biologica interpellata "un tempo di riflessione".

Probabilmente molte donne, dopo aver vissuto un evento traumatico simile, si sono sposate e hanno avuto dei figli, non mettendo al corrente i familiari del loro passato e del figlio abbandonato. Un segreto non condiviso, forse, per paura del giudizio degli altri o per paura di riaprire antiche ferite mai del tutto ricucite.

Pertanto, a seguito dell'interpello, queste madri hanno bisogno di un congruo tempo di riflessione per decidere cosa fare. Occorre aiutarle a capire, a riconoscere i bisogni del figlio che cerca, occorre dare loro tempo per capire cosa realmente desiderano e tempo per perdonare sé stesse. Spesso invece le madri biologiche interpellate dai giudici sono spaventate e timorose, preferiscono chiudere i ponti con un passato traumatico, prima di affrontare un presente che comunque le costringerebbe a rivelare ai familiari un segreto fino a quel momento celato. La prima reazione istintiva, dettata dalla paura, è quella di negare tutto. Gli esiti degli interPELLI condotti dai CAAV nel 2018, riportati nel primo capitolo, sono esemplificativi. Pertanto, sarebbe opportuno che il legislatore prevedesse la facoltà del giudice onorario/togato di assegnare alle madri abbandoniche un congruo tempo di riflessione per rielaborare la notizia, anche attraverso un sostegno psicologico, per aiutarle a capire cosa realmente desiderano, senza ulteriori condizionamenti.

Il DDL 922/2018 riconosce la facoltà della madre biologica di richiedere un termine di riflessione, qualora lo ritenga necessario.

Inoltre, va rilevato che l'interpello²⁷ porta con sé una tale complessità emotiva e psicologica che impone, al di là di una preparazione tecnica/giuridica, la massima riservatezza e un'adeguata formazione degli operatori e dei giudici togati.

²⁷ Per Cass. Sez. Unite 25 gennaio 2017, n. 1946, la ricerca e il contatto ai fini dell'interpello riservati devono essere gestiti con la massima prudenza e il massimo rispetto, oltre che della libertà di autodeterminazione, della dignità della donna, tenendo conto della sua età, del suo stato di salute e della sua condizione personale e familiare.

Qualora la madre non intende revocare l'anonimato o sia deceduta o risulti incapace di rilasciare dichiarazioni o risulti irrimediabile, assumono importanza fondamentale tutte le informazioni sanitarie, le anamnesi familiari, fisiologiche o patologiche con particolare riferimento a malattie ereditarie trasmissibili, o relative a dipendenze, raccolte sulla madre, sul padre e sulle rispettive famiglie. Numerosi adottati, venuti a colloquio presso lo sportello SER.I.O., ci hanno espresso il desiderio di conoscere la storia anamnestica della loro famiglia, in ragione delle loro patologie o di quelle dei loro figli. Ma non solo: hanno confidato – e spesso con una certa emozione – anche i tanti momenti di imbarazzo per non saper rispondere al medico ogni volta che chiedeva loro: “in famiglia ci sono stati dei casi di...”, soprattutto in merito a malattie ereditarie trasmissibili.

La possibilità di ricevere informazioni sanitarie è prevista nel DDL 922/2018 e nel DDL 1039/2019 anche se appaiono non congruenti i soggetti legittimati a richiederle. Per far fronte a questa esigenza, sarebbe opportuno e auspicabile che gli operatori sanitari, durante il ricovero ospedaliero della donna, raccogliessero nella cartella clinica il maggiore numero di informazioni possibili, omettendo ogni riferimento a dati che possano consentire l'identificazione dei soggetti e archiviando le informazioni raccolte nel rispetto delle norme sulla privacy²⁸. È altresì auspicabile anche che i servizi sociali possano archiviare fotografie del neonato, scritti lasciati dalla madre e ogni altro documento che potrà offrire risposte importanti sulle origini agli adulti di domani nella ricostruzione della loro storia personale e della loro identità.

Infine, in virtù di quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione Sez. I Civile con sentenza n. 15024/2016, e da ultimo con ordinanza 5 dicembre 2017, 7 febbraio 2018 n. 3004, il DDL 922/2018 prevede che, a seguito della morte della madre, l'interesse alla segretezza viene meno e che su ricorso dell'interessato, attraverso interpello, è consentito l'accesso ai dati. Il segreto infatti non può considerarsi operativo oltre il limite della vita della madre, pena la perdita di un diritto fondamentale del figlio di conoscere le proprie origini e la cristallizzazione della scelta operata dalla madre, in evidente contrasto con la reversibilità del segreto ribadito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013.

Il progetto SER.I.O., che trova nella Regione Toscana il principale interlocutore in collaborazione con il Tribunale per i minorenni, gli enti autorizzati e gli altri soggetti coinvolti, ha offerto una visuale a 360° sul tema della ricerca delle origini. Siamo fiduciosi che il progetto SER.I.O. potrà contribuire positivamente a una riflessione significativa e alla definizione di un modello di presa in carico e accompagnamento degli adottati, delle madri biologiche e delle famiglie adottive. L'Istituto degli Innocenti con Regione Toscana e i CAAV hanno iniziato a progettare delle linee guida condivise su cui instaurare una riflessione istituzionale anche con il Tribunale per i minorenni. Lo scopo è quello di offrire un'azione di orientamento omogeneo, un'uniformità delle metodologie nell'offerta di interventi al fine di delineare un modello operativo condiviso su scala regionale.

²⁸ Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 attuativo del GDPR – regolamento (UE) 2016/679.

